



## LA DIGNITÀ UMANA TRA APPROCCI TEORICI ED ESPERIENZE INTERPRETATIVE.

di

Vincenzo Baldini

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La d.u. come problema interpretativo dell' ordinamento giuridico italiano. 3. La d. u. nel contesto dell' interpretazione costituzionale. 4. La d.u. come norma positiva e/o fondamento etico del sistema dei diritti costituzionali. 5. L' orientamento della dottrina. 6. D.u. e tutela della vita (nascente): una (sempre più problematica) relazione. 7. Conclusioni.

### 1. Premessa.

Il valore della dignità umana (d' ora in avanti d.u.) da sempre esercita una particolare suggestione nella letteratura scientifica, ma anche forti tensioni e confronti sulla sua portata normativa e forza assiologica. In effetti, come tutti i concetti-valore, che manifestano il proprio radicamento in filoni di pensiero non giuridico – filosofico, religioso e/o sociale – la d.u. si presta a molteplici e differenti declinazioni, secondo ci si ponga, rispettivamente, dall'uno o dall'altro dei possibili angoli di osservazione.

A lungo ha dominato una percezione della d.u. di matrice giudaico- cristiana che la configura quale patrimonio originario dell' uomo, stigma dell' immagine del Creatore impressa alla sua Creatura (Dio ha fatto l' uomo a propria immagine ed a propria somiglianza: Gen. 1, 8), come tale irretrattabile e illimitabile<sup>1</sup>.

Ma da parte di un' autorevole dottrina sociologica è stata messa in rilievo soprattutto la relazione sinallagmatica e funzionale della d.u. con la capacità – ed il

---

<sup>1</sup> G. DÜRIG, *Der Grundsatz von der Menschenwürde*, in AöR, 81 (Heft 2), p. 125 :*“Jeder Mensch ist Mensch kraft seines Geistes, der ihn abhebt von der unpersönlichen Natur und ihn aus eigener Entscheidung dazu befähigt, seiner selbst bewußt zu werden, sich selbst zu bestimmen, und sich und die Umwelt zu gestalten.”*

rendimento – da parte del singolo di una prestazione sociale (*Leistungstheorie*)<sup>2</sup>. In tal senso, la d.u. non assume la natura di condizione naturale dell' uomo, né si atteggia a valore assoluto ed immanente della comunità bensì figura essenzialmente come corrispettivo di una prestazione sociale, che il singolo si mostra in grado di rendere.

Le differenze che conseguono da siffatte prospettazioni, sul piano degli effetti pratici, sono evidenti e marcate: la prospettiva della *Mitgifttheorie* asseconda l' idea che la d.u. va senz' altro riconosciuta nella stessa misura ad ogni uomo (all' intero genere umano) a prescindere da ogni specifica caratterizzazione del singolo inerente la condizione fisica o psichica (se dunque persona capace o incapace), come anche alla vita nascente. Indulgendosi, invece, alla prospettiva luhmanniana, il riconoscimento di dignità mancherebbe per quei soggetti (nascituri, malati mentali etc.) che si mostrano incapaci di corrispondere all' obbligo di prestazione.

In un senso ancora differente dalle suesposte concezioni va la dottrina contrattualistica della “dignità promessa” (*versprochene Menschenwürde*), che giunge a rendere il suddetto riconoscimento della d.u. elemento del contratto sociale, come tale negoziabile e modulabile, anche in ordine ai soggetti titolari, secondo la determinazione delle volontà di coloro che stipulano il contratto<sup>3</sup>.

Peraltro, a contestare la notevole importanza pratica anche per il giurista di siffatte differenti accezioni, ai fini dell' interpretazione del concetto di d.u., non varrebbe limitarsi a qualificarle come spurie, tenuto conto della autopoiesi dell' ordinamento giuridico che fissa autonomamente le regole vincolanti dell' interpretazione di atti e documenti normativi. Ciò, tuttavia, deve intendersi nel senso che il giurista non può fondare il significato normativo della d.u. direttamente ed esclusivamente su alcuna delle esposte posizioni di pensiero. Invece, non può essere affatto escluso che queste ultime ne ispirino la

---

<sup>2</sup> Cfr. in particolare N. LUHMANN, *Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie*, 2' Aufl., Berlin, 1975, part. p. 74 ff.

<sup>3</sup> H. HOFMANN, *Die Versprochene Menschenwürde* (1993), in Id., *Verfassungsrechtliche Perspektiven*, Tübingen, 1995, p. 104 ff. In generale, sulle diverse prospettazioni della d.u., sia consentito il rinvio a V. Baldini, *Teoriche della dignità umana e loro riflessi sul diritto positivo*, in AA.VV., *Studi in onore di A. Loiodice*, Bari, 2012, p. 623 ss.

precomprensione orientando l' interprete a giustificare, sulla base delle regole fissate dall' ordinamento, un significato della d.u. in sintonia con l' una piuttosto che con l' altra linea di pensiero. Insomma, l' argomentazione giuridica che manifesta, sul piano formale, l' osservanza delle norme sull' interpretazione, vale a poter sostenere anche soluzioni molteplici e differenti per quanto attiene al significato della d.u. in merito a casi controversi, quale, ad es., quello dell' embrione o quello delle persone prive di ogni capacità di prestazione (malati psichici).

La precomprensione ispirata dall' una o dell' altra delle molteplici, possibili declinazioni della d.u. (quelle sopra richiamate non sono certo le uniche percezioni assiologiche della d.u. ereditabili dagli altri sub-sistemi delle scienze sociali) giunge così ad influire, al di là dei riferimenti, testuali o impliciti enucleabili da singole disposizioni costituzionali, anche sulla decisione relativa al bilanciamento della sua tutela con quella riconosciuta dalla Costituzione a specifici diritti fondamentali (si pensi al caso, classico, della legittimità del ricorso alla tortura allo scopo di salvare molte vite umane).

Quanto detto non toglie consistenza ed, anzi, vale a ribadire il principio per cui, in quanto categoria giuridica (diritto e/o principio fondamentale della Costituzione), l' interpretazione della d.u. non è libera ma deve conformarsi, in ogni caso, alle specifiche norme dettate dall' ordinamento statale in materia. Così, la questione della sua corretta interpretazione viene, per un verso, a collocarsi entro il vasto e problematico orizzonte dell' interpretazione costituzionale, per altro verso, solleva il problema più specifico della natura, oggettiva (normativa) o meno, della d.u.

## **2. La d.u. come problema interpretativo dell' ordinamento giuridico italiano.**

Come è noto, molte Costituzioni di Stati europei (Spagna, Germania, Polonia, Romania), si riferiscono, chi in una forma più generale chi, invece, in un modo più

pragmatico, alla tutela della d.u.. Nella Carta repubblicana del '48 i riferimenti a tale tutela sono specifici, all' interno di disposizioni che attengono alla tutela di determinati Beni e libertà costituzionali (iniziativa economica privata, caratteri della pena, tutela del lavoro e della retribuzione etc.); nella specie il richiamo alla d.u. vale piuttosto come determinazione di un limite ultimo alla libertà organizzativa del singolo (es.: iniziativa economica privata) o dei poteri pubblici (consistenza della pena) o come condizione modale di un dovere sociale (corrispettivo del lavoratore). Tuttavia, riferimenti impliciti alla tutela della d.u. si rinvencono in quelle disposizioni che sanciscono, in generale, il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) o l' affermazione dell' uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini (art. 3 Cost.).

Ma mentre in altri ordinamenti statali, come quello tedesco, il tema della d.u. è apparso fin dal principio dell' esperienza costituzionale democratica come molto sentito a livello anche di dibattito scientifico, nella letteratura giuridica italiana esso è rimasto a lungo latente e privo di un sostanziale interesse, anche in ragione di condizioni storiche e sociali in parte diverse da quelle all' epoca presenti nello Stato tedesco. Nel contesto di una comunità statale tendenzialmente omogenea, sostenuta da valori etici comuni, la d.u. rimaneva sostanzialmente apprezzata essenzialmente come un valore effettivo proprio dell' uomo: con le parole di *Luigi Ferrajoli*, essa restava essenzialmente (o esclusivamente) *“una parola del linguaggio morale o etico-politico”*<sup>4</sup>. Ciò valeva nella pratica a collocarla tra i *“tabu”* dello Stato costituzionale<sup>5</sup>, principio assoluto e, come tale, sottratto ad ogni discussione scientifica sulla sua portata.

Siffatta condizione ha finito progressivamente per recedere di fronte ad eventi e realtà dell' esperienza sociale (immigrazione extracomunitaria, terrorismo internazionale, etc.) come pure rispetto alle nuove acquisizioni del progresso scientifico-tecnologico (fecondazione medicalmente assistita, clonazione, etc.) che

---

<sup>4</sup> L. FERRAIOLI, *Principia iuris – Teoria del diritto e della democrazia* (1. Teoria del diritto), Roma-Bari, 2007, p. 791.

<sup>5</sup> Della dignità umana come *“tabu”* parla in particolare J. ISENSEE, *Tabu im freiheitlichen Staat*, Paderborn – München – Wien – Yèrich, 2003, p. Roma-Bari, 2007, part. p. 84 ss.

concorrendo sensibilmente a rinnovare in senso pluralistico la struttura culturale della società civile, generano sovente collisioni o tensioni tra il valore della d.u. ed altri diritti fondamentali (si pensi, ad es., alla questione del ricorso alla tortura allo scopo di evitare la morte dell' ostaggio, o, più in concreto, al caso della diagnosi pre-impianto con lo scopo eventualmente di ricorrere all' interruzione volontaria di gravidanza).

L' incremento progressivo di nuovi interessi rilevanti (si pensi alla tutela dell' embrione umano, al configurarsi di un diritto a nascere sani o anche alla problematica delineazione di un diritto a non nascere se non sani) che da tali esiti del progresso scientifico scaturiscono o il rilancio di interessi classici fondamentali (es: diritto alla sicurezza)<sup>6</sup>, tutti riconducibili entro le maglie larghe del diritto costituzionale è dunque alla base di un recupero nell' ambito del confronto dottrinale italiano del tema della d.u.. Per altro verso, tale contesto giunge a mettere in discussione il carattere assoluto della tutela della d.u. soprattutto in relazione a casi-limite (si pensi anche al caso dell' interruzione dei trattamenti sanitari in pazienti ormai in stato vegetativo irreversibile) in cui vengono in rilievo Beni costituzionali primari (vita, integrità fisica, etc.).

### **3. La d. u. nel contesto dell' interpretazione costituzionale.**

Come già detto, il problema dell' interpretazione della d.u. quale concetto/Bene costituzionale si colloca all' interno della classica questione relativa, in generale, ai connotati dell' interpretazione costituzionale, questione che conserva ancora un certo fascino dogmatico quanto più ci si accorge della pratica impossibilità di condurla ad una soluzione generalmente condivisa.

Preliminarmente, va osservato come in dottrina si registra a una pluralità di declinazioni del concetto di interpretazione (costituzionale), a partire da quella,

---

<sup>6</sup> J. ISENSEE, *Das Grundrecht auf Sicherheit*, Berlin – New York, 1983; differente rispetto a quella di Isensee è la prospettiva di E. DENNINGER, *Vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat*, in Id., *Recht in globaler Unordnung*, Berlin, 2005, in part. p. 227 e p. 230 (che configura la garanzia della sicurezza piuttosto come un compito dello Stato).

elementare, che la intende come l'attività diretta a dare significato alle parole di un documento normativo<sup>7</sup>, per passare a quella che la qualifica come "ricerca di contenuto e di senso di qualcosa di predefinito, che dove è possibile viene completato ed in sé differenziato, per ciò anche si arricchisce, dal punto di vista sostanziale"<sup>8</sup>, fino a giungere a quella, più complessa che invece la inquadra come una "specifica attività, entro il processo della comunicazione e della comprensione, che consiste nella manipolazione dei testi ufficialmente comunicati dal legislatore (...) per ricavarne altri testi che l'interprete giudica capaci di rispondere alla domanda che gli è stata posta o si è posto"<sup>9</sup>, negandosi così l'esistenza di ogni attività interpretativa allorché ci sia comprensione del testo "così come sta scritto" (*in claris non fit interpretatio*)<sup>10</sup>.

In tale portata, che, riferita nello specifico ai diritti costituzionali, ne sottolinea la immediata connessione con l'applicazione (corsivo mio: n.d.r.) di un diritto che si mostra, *ex sé*, già pienamente compiuto nella sua portata sostanziale, l'interpretazione va rigorosamente tenuta distinta, sul piano teorico come su quello dommatico, dall'attività di concretizzazione del diritto (o dei diritti). Quest'ultima, infatti, attiene più in particolare al completamento/attuazione (corsivo mio: n.d.r.) (creativa) di qualcosa di determinato unicamente nella direzione di massima, o in via di principio, ma che per il resto rimane aperto così che, come prima cosa, ha bisogno di una maggiore specificazione realizzatrice, per diventare una norma eseguibile<sup>11</sup>.

Si tratta, dunque, di attività assiologicamente differenti, giacché la concretizzazione soltanto riveste il fine di "dare sostanza" ad un diritto fondamentale, "dall'esterno"<sup>12</sup>, in quanto che tale sostanza non è immediatamente

---

<sup>7</sup>R. GUASTINI, voce *Interpretazione dei documenti normativi*, *Enc. Giur.*, vol. XVII, Roma, 1988, part. p. 1.

<sup>8</sup> V. ancora E.-W. Böckenförde, *Grundrechte als Grundsatznormen* (1989), ora anche in *Staat, Verfassung, Demokratie*, cit., p. 186.

<sup>9</sup> G.U. RESCIGNO, *Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico*, in *Dir. Pubbl.*, 1/2005, p. 19 ss., p. 33.

<sup>10</sup> *Idem.*

<sup>11</sup> *Idem.*

<sup>12</sup> H. HUBER, *Die Bedeutung der Grundrechte für die sozialen Beziehungen unter den Rechtsgenossen* in, *Id., Rechtstheorie – Verfassungsrecht – Völkerrecht*, Bern, 1971, p. 139 ss., part. p. 161 („Und zwar ist die Konkretisierung gleichsam ein Inhaltgeben «von aussen her»“). Al riguardo, l'A. espressamente evoca il pensiero di *Wolf Friedemann*.

ricavabile dalla struttura dispositiva del diritto in questione. In essa soltanto –non nell’ interpretazione, dunque- prevale il profilo della produzione del diritto<sup>13</sup>.

Non è un caso, del resto, che chi ritiene che l’ attività di interpretazione della Costituzione si risolva senz’ altro in un impegno di concretizzazione, il significato tutt’ altro che univoco delle sue prescrizioni, la misuri essenzialmente all’ atto della risoluzione di problemi specifici<sup>14</sup>, vale a dire nella effettiva capacità responsiva del testo costituzionale.

Quest’ ultima posizione, di estremo interesse, condivide peraltro con altre impostazioni dogmatiche –come quella che risale a E.-W. Böckenförde- l’ idea di base che la Costituzione più che un sistema di norme compiute, rappresenti un ordinamento di cornice (*Rahmenordnung*), in cui sono definite (soltanto) le condizioni essenziali (*Rahmenbedingungen*) e le regole procedurali per il corretto sviluppo dei processi politici di azione e di decisione, in cui sono fissati i principi in merito alle relazioni tra singolo, società e Stato ma che è priva di regolamentazioni immediatamente attuabili<sup>15</sup>.

Così, a seguire l’ impostazione di K. Hesse con riguardo alla Costituzione il concetto di interpretazione (*stricto sensu*) viene di fatto svuotato di interesse pratico, laddove invece sul piano teorico una diversa connotazione sostanziale della prima rispetto al concetto di concretizzazione risulta evidente. D’ altro canto, se si ammette – con G.U. Rescigno – che la specificità dell’ interpretazione costituzionale si lega in modo essenziale alle differenti concezioni della Costituzione<sup>16</sup>, quale

---

<sup>13</sup>La distinzione tra interpretazione e concretizzazione di un diritto, dal punto di vista dogmatico, può apparire convincente, seppur considerando che, nell’ esperienza dell’ attività del giurista, tale distinzione non sempre rileva in modo netto ed inequivocabile.

<sup>14</sup>K. HESSE, *Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, ristampa della 20. ed., Heidelberg, 1999, p. 24 ss.

<sup>15</sup>E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Die Methoden der Verfassungsinterpretation- Bestandaufnahme und Kritik* (1975), in Id., *Staat, Verfassung, Demokratie*, 2’ Aufl., Frankfurt a. M., 1992 p. 53 ss., che intende la Costituzione quale *Rahmenordnung* poichè essa „legt typischerweise nur Rahmenbedingungen und Verfahrensregeln für den politischen Handlungs- und Entscheidungsprozeß fest und trifft Grund(satz)entscheidungen für das Verhältnis einzelner, Gesellschaft und Staat, enthält aber keine in einem juristischen oder verwaltungsmäßigen Sinne schon vollzugfähigen Einzelregelungen“: p. 58).

<sup>16</sup>G.U. RESCIGNO, *Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico*, cit., p. 27.

Legge fondamentale, ordinamento politico o sistema di valori <sup>17</sup>, la conseguenza pratica non sembra divergere molto, nella sostanza, da quella paventata dallo stesso *Konrad Hesse*, vale a dire l' esistenza di una certa libertà dell' interprete nel determinare, di volta in volta, i contenuti della norma "interpretata".

In ogni caso, al di là dei contrasti, in sede scientifica, circa i possibili, molteplici metodi interpretativi della Costituzione, un punto sul quale si registra, oggi, una certa, pacifica convergenza è quello relativo alla insufficienza del riferimento al solo metodo classico, elaborato dalla Scuola storica del diritto, a partire da *Friedrich Carl v. Savigny*, poi ripreso anche da *Ernst Forsthoff*. Ciò, peraltro, non implica una reale sottovalutazione della natura di Legge fondamentale della Costituzione bensì costituisce la logica conseguenza della peculiarità della sua struttura, dove accanto a norme di tipo organizzativo più o meno dettagliate si ritrovano norme di principio, diritti fondamentali ed altre disposizioni formulate in modo piuttosto essenziale o, a volte, lacunoso<sup>18</sup>. Siffatto connotato di sobrietà, proprio della disciplina costituzionale apre all' impiego di criteri ermeneutici ulteriori, oltre a quelli classici, in grado di sopperire all' insufficienza di questi ultimi nella determinazione di un risultato interpretativo congruente e consentito.

#### **4. La d.u. come norma positiva e/o fondamento etico del sistema dei diritti costituzionali.**

In che modo, dunque, le differenti accezioni dell' interpretazione costituzionale possono condizionare l' attività ermeneutica – in primo luogo del giudice, costituzionale e/o di merito – diretta a precisare senso e natura della d.u. ?

---

<sup>17</sup> Al riguardo, sulle diverse concezioni interpretative della Costituzione, v. tra gli altri E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Die Methoden der Verfassungsinterpretation - Bestandaufnahme und Kritik* (1975), ora in Id., *Staat, Verfassung, Demokratie*, 2' Aufl., Frankfurt a. M., 1992 p. 53 ss..

Sul punto, cfr., tra gli altri, R. GUASTINI, voce *Interpretazione dei documenti normativi*, cit., p. 8 ss.; in senso favorevole alla percezione della Costituzione quale ordinamento politico, v. anche M. BULLINGER, *Fragen der Auslegung einer Verfassung*, in *Juristen Zeitung (JZ)*, 2004, p. 209 ss.; M. HERDEGEN, *Verfassung als methodische Disziplin*, in *JZ*, 2004, p. 873 ss.

<sup>18</sup> In tal senso, v. E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Die Methoden der Verfassungsinterpretation*, cit., part. p. 58.

Non è questo lavoro la sede idonea per discettare a lungo sulle differenti percezioni (più o meno positiviste) della Costituzione che la dottrina ha messo in evidenza e che finiscono per orientare in modo decisivo l'attività di interpretazione del suo contenuto dispositivo. Tuttavia, non sembra peregrino ribadire come l'esito dell'impegno profuso dall'interprete, posto in forma di argomentazione giuridica, risulta decisivo nella determinazione dei contenuti reali del parametro costituzionale che, nella sua lettera, si mostra incompiuto e, perciò, incapace di rivelare senz'altro (in modo vincolante per lo stesso interprete) la portata normativa che assume.

Con specifico riguardo alla d.u. merita rilevare come nel dibattito scientifico si evidenzia poca sintonia in merito al riconoscimento (o meno) della natura di norma-principio, come tale dotata di un' "eccedenza di contenuto deontologico (o assiologico che dir si voglia)" – per dirla con le parole di *Emilio Betti* – che la porta, in ultima analisi, ad orientare l'interpretazione delle altre disposizioni della Carta<sup>19</sup> come anche dell'intero ordinamento giuridico statale<sup>20</sup>. L'orientamento positivo ha il pregio di non figurare la d.u. come un nulla giuridico ma, anzi, di acquisirla nella sfera del rilevante giuridico, sia pure sulla premessa di un'assenza di suo significato normativo diretto, intendendola essenzialmente come il "cominciamento"<sup>21</sup> di un indirizzo interpretativo e/o di uno sviluppo legislativo all'interno di un sistema giuridico che postula, in ogni caso, un ruolo attivo dell'interprete nella produzione normativa<sup>22</sup>. Tale posizione, dunque, si mostra adeguata rispetto ad un concetto che, per la sua portata fondativa (sia pure in

---

<sup>19</sup> E. Betti, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, Milano, 1949, p. 211 (i corsivi sono dell'A.).

<sup>20</sup> Cfr., ad es., A. PODLECH, *sub Art. 1, Abs. 1*, in *Alternativ-Kommentar zum Grundgesetz*, Band 1, 1989, Rn. 11., che pone la d.u. come principio-base dell'ordinamento democratico.

<sup>21</sup> L'espressione è di C. PINELLI, *Il confronto sull'interpretazione tra Betti e Crisafulli e il contributo di Ascarelli*, in AA.VV., a cura di A. Cerri, P. HAEBERLE, I. M. JARVAD, P. RIDOLA, D. SCHEFOLD, *Il diritto tra interpretazione e storia – Liber amicorum in onore di Angelo Antonio Cervati*, Nova Juris Interpretatio in odierna gentium communione (Quaderno monografico), 2010, 67 ss., part., p. 73.

<sup>22</sup> Non convince tanto la tesi (di ispirazione crisafulliana) che disconoscerebbe al giudice ogni potere creativo di norma giuridica, derivandola dalla interpretazione di un principio. Ciò non tanto sul piano strettamente dogmatico –attraverso il richiamo al principio della separazione dei poteri– quanto soprattutto, oltre che nella realtà dell'esperienza, nella evidenza di una capacità performativa manifestata, al riguardo, dalla teoria dei valori (v. *infra*).

modo non esclusivo) dell' istanza personalista sarebbe forse eccessivo relegare in una sorta di reliquato antistorico della lotta ai regimi del passato (nazista, fascista).

La declinazione della d.u. quale diritto fondamentale si mostra, di contro, non scevra di implicazioni problematiche di rilievo (diritto di libertà "negativa" o diritto sociale?) anche in ragione di una sua pretesa assolutezza che la renderebbe insuscettibile di bilanciamento con gli altri diritti costituzionali, con cui potesse entrare in concorrenza. Inoltre, quale diritto costituzionale la d.u. manifesta l' esigenza di un più rigoroso inquadramento dell' ambito materiale di tutela (*Schutzbereich*) rispetto ai singoli diritti di libertà recati nel testo della Legge fondamentale.

In presenza di un siffatto contesto problematico, appare corretto sul piano epistemologico prendere le mosse dagli orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza (costituzionale e della Corte di Cassazione) per arrivare a cercare di definire il significato della d.u. nell' ordinamento giuridico.

Al riguardo, traluce uno sforzo dei Collegi aditi al fine di riuscire a tradurre in parametro oggettivo e generalmente condivisibile, oltre che comprensibile, una categoria di significato così aperto e per molti aspetti anche contraddittorio come quella della d.u.. I risultati conseguiti non appaiono di un peculiare rilievo, quanto meno in relazione all' auspicio di accreditare tale formula di un preciso ed autonomo significato prescrittivo. Si va, così, dalla qualificazione della d.u. come *"valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo"*, operata dal giudice costituzionale<sup>23</sup>, a quella di *"principio generatore e di intelligibilità di tutti i diritti fondamentali ... riconosciuta a ciascuna persona in ragione non solo della sua individualità ma, per la indicata dimensione sociale, anche della sua piena appartenenza al genere umano"*, espressa dalla Cassazione<sup>24</sup>. Si tratta, invero, di sintagmi e proposizioni allocutive che esaltano senz' altro la forza radicante della d.u. rispetto al complesso

---

<sup>23</sup>Corte cost., sent. n. 293/2000. Al riguardo, cfr. però G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it) secondo cui sarebbe riduttivo limitarsi a considerarla solo la fonte della tutela dei diritti fondamentali previsti dalle Costituzioni positive", p. 5.

<sup>24</sup> Cassazione Penale Sent. n. 26636 ud. del 04-04-2002.

delle norme che integrano l'istanza personalista in Costituzione, tuttavia essi mancano l'obiettivo di tradurre la d.u. in un obiettivo standard di giudizio e, anzi, finiscono per accrescere l'incertezza circa la sua effettiva rilevanza giuridica.

In particolare, non è del tutto privo di significato, a questo riguardo, che la Corte costituzionale abbia operato, per lo più, richiami alla d.u. in funzione ausiliaria, nel contesto di argomentazioni giuridiche incentrate, tuttavia, sulla violazione di precisi parametri costituzionali, senza peraltro mai lasciare siffatti richiami come decisivi ai fini della decisione di incostituzionalità assunta da quel giudice. Nella sostanza, quest'ultimo ha finito per risolvere la tutela della d.u. entro la generale garanzia accordata dalla Costituzione ai singoli diritti fondamentali<sup>25</sup>.

Dal suo canto, l'orientamento della Suprema Corte rivela, forse, una certa corrispondenza con l'impostazione bettiana richiamata (v. *supra*), intendendo il principio di dignità come il punto di partenza di un più complesso processo esegetico, finalizzato alla determinazione della norma compiuta per il caso concreto. In quest'ultima quale esito creativo della pronuncia giurisdizionale<sup>26</sup> viene a risolversi, secondo la Cassazione, il significato puntuale della d.u.

Peraltro, in una sentenza più recente, lo stesso Collegio, sulla base della specificità della fattispecie oggetto di giudizio, è giunto a prospettare un'interpretazione chiaramente minimalista della d.u., risolvendola in un diritto "di genere" ... *dichiaratamente ostile al soggettivismo della modernità dei diritti dell'uomo, e funzionale ad un'idea che non di diritto dell'uomo in quanto individuo si discorra*". Quasi a voler sgombrare il campo da ogni ambiguità o debolezza esegetica, la Corte ha precisato nella circostanza come, in ogni caso, nell'"ordinamento giuridico positivo (corsivo mio: n.d.r.)" italiano sia stata eletta "*ad essenza dei diritti dell'uomo, prima ancora della dignità (diversamente dall'ordinamento tedesco, in conseguenza della storia di*

---

<sup>25</sup> Al riguardo, cfr. per tutti A. PIROZZOLI, *La dignità dell'uomo*, Napoli, 2012, part. p. 95 ss.; G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Pol. Dir.* 2011, p. 45 ss..

<sup>26</sup> ...in ciò, riprendendo una suggestione del pensiero di Tullio Ascarelli, *Norma giuridica e realtà sociale*, in *Id.*, *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959, part. p. 85 ss., richiamato anche in C. PINELLI, *Il confronto*, cit., part. p. 86 ss.

quel popolo) la libertà dell'individuo, che si autolimita nel contratto sociale, ma resta intatta nei confronti di sé stesso, in una dimensione dell'essere che legittima alfine anche il non fare o il rifiutare"<sup>27</sup>. Pur stante l'opinabilità di quest'ultimo assunto, che inquadra dignità e libertà entro una rigida gerarchia di valori, di ordine assiologico, tutt'altro che scontata, l'argomentazione della Cassazione appare perspicua nel tratto in cui smentisce ogni approccio interpretativo che tenda a determinare una lineare ed assoluta analogia tra l'ordinamento italiano e quello tedesco in merito alla portata normativa della d.u.

Più in generale, quello che emerge dalle soluzioni interpretative della giurisprudenza, sopra richiamate è una insuperabile difficoltà a caratterizzare in un senso positivo ed oggettivo il significato della d.u. oltre la condizione di postulato ontologico del sistema dei diritti costituzionali. Né diversamente sembra orientarsi, al riguardo, l'Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, *Stix-Hackl* <sup>28</sup>, quando intende la d.u. quale "*substrato e ... premessa di tutti i diritti umani*" (come ha ribadito, di recente,) in ogni caso contestandone, negli ordinamenti giuridici interni degli Stati europei, la natura di "*norma giuridica autonomamente azionabile*". Si tratta, secondo tale impostazione, piuttosto di un valore che "*si radica profondamente nel sorgere, nell'ambito culturale europeo, di una concezione dell'uomo che ravvisa in quest'ultimo un essere dotato di autonomia e di autodeterminazione*". Ma in quanto "*concetto di genere*", la d. u. non si mostra suscettibile "*di una classica definizione giuridica o di una interpretazione in senso proprio*" ma in grado di "*essere specificato nel singolo caso, in ordine al suo contenuto, soprattutto mediante accertamenti giudiziari*" <sup>29</sup>. Essa, pertanto, è destinata ad assumere "*un contenuto più concreto soltanto per effetto*

---

<sup>27</sup> Corte di Cassazione, Sez. III civile, sent. 2.10. 2012, n. 16754 ("Non coglie dunque nel segno la ulteriore critica, mossa dai sostenitori della non risarcibilità autonoma del danno da nascita malformata, che nega ogni legittimazione ad agire al minore in nome di un preteso rispetto della sua dignità sull'assunto per cui qualificare la nascita in termini di pregiudizio costituirebbe una mancanza di rispetto alla dignità del minore").

<sup>28</sup> Conclusioni dell' Avvocato generale, causa Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn: (18marzo2004).

<sup>29</sup> Conclusioni, cit..

della configurazione e della formulazione attribuitele nei singoli diritti fondamentali” in rapporto ai quali “funge da criterio valutativo e interpretativo”<sup>30</sup>.

In fine, del tutto incline ad una percezione della d.u. in un senso precipuamente soggettivo è parsa la Corte di Appello di Milano nella nota sentenza sul cd. caso Englaro, in cui siffatto valore viene posto in una relazione funzionale indefettibile con il generale diritto all’ autodeterminazione (decreto del 16.12.2006).

## 5. L’ orientamento della dottrina.

A sancire una sorta di strutturale ambiguità del concetto giuridico di d.u. nell’ordinamento giuridico italiano, messa in luce dall’ interpretazione giurisprudenziale ha concorso, in primo luogo, la scelta, operata in Assemblea costituente, di non solennizzare la garanzia di tutela e di inviolabilità della d.u. in uno specifico articolo. Tale decisione, per quanto non faciliti il lavoro dell’ interprete non appare ad ogni modo senz’ altro censurabile, soprattutto se si tiene conto della forte matrice personalista dell’ intero testo costituzionale<sup>31</sup>, quale appare in primo luogo dalle singole disposizioni della parte I della Costituzione. In presenza di un assetto strutturato di principi fondamentali e di diritti inviolabili (ancor più di quello, ad es., del *Grundgesetz*), poteva logicamente apparire ai componenti quell’ Assemblea non necessario codificare la tutela della d.u. in una specifica, autonoma disposizione di principio della Carta. Insomma, con le parole di Antonio Ruggeri, può dirsi che “la dignità” oltre che prima, fungendone da base “sta...anche dentro la Costituzione”<sup>32</sup>.

Del resto, siffatta “debolezza” dell’ ermeneutica giurisprudenziale non appare adeguatamente compensata da una chiarezza di posizioni espresse in ambito dottrinale. Per un verso, si insiste sulla natura di principio generale della d.u.

---

<sup>30</sup> Conclusioni, cit..

<sup>31</sup> Al riguardo, sul dibattito in Costituente si rinvia ancora ad A. PIROZZOLI, *La dignità dell’ uomo*, cit., p. 65 ss..

<sup>32</sup> A. RUGGERI, *Dignità versus vita ?* (2011), in Id., *“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti*, XV ed., Torino 2012, p. 127 ss., part. p. 151.

ammettendosi, nel contempo, che “sarebbe ... riduttivo limitarsi a considerarla solo la fonte della tutela dei diritti fondamentali previsti dalle Costituzioni positive”<sup>33</sup>. Soprattutto, si inclina da parte di alcuni verso una percezione di senso precipuamente soggettivo che giunge in effetti a risolvere la d.u. nel diritto all' autodeterminazione, mentre, da parte di altri, si privilegia una configurazione di tipo oggettivo, che fa della d.u., anche in nome della sua genesi storica, un valore indisponibile e non bilanciabile dell' ordinamento giuridico statale. Non manca, in fine, chi - come fa lo stesso *Antonio Ruggeri* - tende a coniugare una connotazione in senso oggettivo della d.u. quale categoria giuridica con la salvaguardia, per quanto possibile, del diritto all' autodeterminazione del soggetto<sup>34</sup>. Nella specie, il punto di approdo andrebbe rinvenuto nella considerazione che l' uomo degno è, in ultima analisi, “l' uomo secondo l' etica costituzionale (corsivo dell' A.: n.d.r.)”<sup>35</sup>.

Le esposte prospettazioni richiedono, sul piano scientifico, una attenta valutazione critica, in quanto anche dall' opzione in favore e/o contro ciascuna di esse sortiscono esiti differenti in ordine al modo di intendere la portata (normativa) della d.u. Con riguardo alla prima (percezione soggettivistica della d.u.), peraltro, si manifesterebbe comunque l' esigenza di una regolamentazione (legislativa) delle forme di manifestazione ed accertamento del concetto di d.u. da parte dell' interessato.

In merito ad una prospettiva di tipo oggettivo della d.u., invece, possono riproporsi i dubbi circa il modo di definirne il contenuto normativo di principio o diritto fondamentale che si sono avanti adombrati (v. *supra*). Soprattutto inclinandosi a considerare la d.u. un diritto fondamentale, oltre alla sua autonoma connotazione deontica, rimarrebbero senz' altro dubbi i termini della relazione funzionale in cui la prima verrebbe a trovarsi con gli altri diritti fondamentali.

L' adesione alla prospettiva che della d.u. esalti unicamente la forza fondante (principio di intelligibilità del sistema dei diritti fondamentali, secondo la

---

<sup>33</sup> G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in [www.rivistaAIC.it](http://www.rivistaAIC.it), 2008, p. 3.

<sup>34</sup> Il rinvio, per tutti, è ancora ad A. RUGGERI, *Dignità versus vita ?* cit., p. 137 ss.

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 151.

Cassazione: v. *supra*) del sistema dei diritti porterebbe a disconoscere alla stessa ogni capacità e rilevanza sul piano normativo mentre non fugherebbe ogni perplessità circa l' effettiva capacità della stessa di orientare l' attività di interpretazione del giudice nella decisione dei casi singoli.

Quanto finora detto, non può comunque portare ad ignorare come la progressiva percezione della Costituzione quale sistema di "valori" <sup>36</sup> con il conseguente ampliamento dell' applicazione/attuazione di diritti e principi fondamentali, ben oltre la classica visione liberale del rapporto Stato-cittadino, per un verso; per altro verso, il costante emergere nel contesto sociale di nuovi interessi costituzionalmente qualificati e concorrenti, ha concorso a conferire una autonoma rilevanza gnoseologica al concetto di d.u. affrancandolo, a volte, dalla piena e compiuta identificazione con altri, più specifici diritti e principi costituzionali. Ciò fa lievitare, per così dire, l' importanza di una sua percezione in chiave paradigmatica per la soluzione di casi concreti.

Di contro, non è chi non rilevi come dietro una siffatta esaltazione della d.u. come valore costituzionale assoluto ed indisponibile possa celarsi il rischio di un' "etica" pubblica della d.u. che, nelle interpretazioni più ortodosse, potrebbe risultare compulsiva dell' istanza di libertà (v., ad es., il caso della prostituzione, o della partecipazione a film pornografici o simili...).

## **6. D.u. e tutela della vita (nascente): una (sempre più problematica) relazione.**

Uno degli ambiti dove, da ultimo, sembra maggiormente rilevare una certa tensione dialettica è quello che mette a confronto il valore della d.u. con il diritto alla vita. Particolarmente controversa e di difficile definizione, infatti, risulta la relazione tra la tutela giuridica accordabile alla d.u. e il Bene costituzionale della vita, scandita da una inevitabile complementarietà funzionale, come testimoniata

---

<sup>36</sup> A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. dir.*, 1993, p. 654 ss..

anche dall' indirizzo della Corte costituzionale federale tedesca, secondo cui "*wo menschliches Leben existiere, komme ihm auch Menschenwürde zu*"<sup>37</sup>.

Come è noto, a questa affermazione si lega, nell' ordinamento giuridico tedesco, una specifica rilevanza sul piano degli effetti giuridici, in quanto la Legge fondamentale (art. 1 comma 1 GG) sancisce la forza di principio assoluto ed inviolabile della d.u., alla cui osservanza sono tenuti tutti i poteri dello Stato. Così alla vita umana, premessa logica del riconoscimento della dignità, l' ordinamento attribuisce, fin dal suo sorgere, una protezione altrettanto assoluta. Tuttavia, una siffatta impostazione non solo appare sottoposta ad un serrato fuoco di critica ma non vale a risolvere ogni dubbio interpretativo relativo al suddetto rapporto tra d.u. e vita, inoltre non conduce ad una risposta certa ed univoca in merito a casi specifici in cui pure il contrasto tra diritto alla vita e d.u. si rende evidente (si pensi al caso dell' eutanasia).

La dottrina tedesca non manca, tra l' altro, di criticare un impiego troppo insistito, da parte della giurisprudenza costituzionale, del parametro della d.u., anche in quanto attiene a questioni "minime", di scarso rilievo<sup>38</sup>. In secondo luogo, evidenti divergenze si manifestano al riguardo per questioni, quali, ad es., il riconoscimento – e in che misura – della tutela della d.u. agli embrioni; l' utilizzo degli embrioni a scopi di ricerca; l' ammissibilità della diagnosi pre-impianto, etc., che sono di centrale importanza nell' analisi che si va qui conducendo.

Analoghe questioni, danno luogo anche nell' ordinamento giuridico italiano a problematiche complesse e di difficile – o, comunque, opinabile – soluzione, rispetto alle quali il riferimento alla d.u. non sembra recare un contributo significativo. Basti, pensare, ad es., ai notevoli "aggiustamenti" subiti, ad opera del giudice costituzionale, dalla legge n. 40 del 2004 in tema di fecondazione medicalmente assistita.

---

<sup>37</sup> BVerfGE, 88, 203.

<sup>38</sup> Cfr., da ultimo, P. TIEDEMANN, *Vom inflationären Gebrauch der Menschenwürde in der Rechtsprechung des BVerfG*, in *DÖV*, 2009, p. 606 ss..

Ma anche sul versante del c.d. “fine-vita”, per quanto, in particolare, concerne la determinazione alla interruzione dei trattamenti terapeutici del paziente incapace di intendere e di volere non risulta privo di ombre, in assenza di una disciplina legislativa generale, la configurazione del rapporto tra d.u. e valore della vita. In merito, non può ignorarsi come la sentenza della Corte di Appello di Milano, sopra richiamata (v. *supra*), nel noto caso-Englaro aveva postulato la d.u. quale diritto fondamentale della persona suscettibile di bilanciamento con il diritto alla vita<sup>39</sup>. Sulla stessa lunghezza d’ onda la Corte di Cassazione, allorquando, a propria volta adita nel caso *de quo*<sup>40</sup>, ha individuato nell’ art. 2 Cost. il principale riferimento a tutela della d.u. (“che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità”) adombrando, nei passaggi argomentativi salienti, l’ opzione per una configurazione che la desume essenzialmente dalle concezioni etiche e culturali del soggetto interessato<sup>41</sup>.

Emblematica di una insuperata opacità del rapporto giuridico tra d.u. e vita può ritenersi, per certi versi, anche la nota decisione “Costa e Pavan c/ Italia” della

---

<sup>39</sup> "Se è indubbio che, in forza del diritto alla salute e alla autodeterminazione in campo sanitario, il soggetto capace possa rifiutare anche le cure indispensabili a tenerlo in vita, nel caso di soggetto incapace (di cui non sia certa la volontà, come nel caso di Eluana) per il quale sia in atto solo un trattamento di nutrizione, che indipendentemente dalle modalità invasive con cui viene eseguito (sondino nasogastrico) è sicuramente indispensabile per l'impossibilità del soggetto di alimentarsi altrimenti e che, se sospeso, condurrebbe lo stesso a morte, il giudice – chiamato a decidere se sospendere o meno detto trattamento – non può non tenere in considerazione le irreversibili conseguenze cui porterebbe la chiesta sospensione (morte del soggetto incapace), *dovendo necessariamente operare un bilanciamento tra diritti parimenti garantiti dalla costituzione, quali quello alla autodeterminazione e dignità della persona e quello alla vita* (corsivo mio: n.d.r.)". Detto bilanciamento "non può che risolversi a favore del diritto alla vita, ove si osservi la collocazione sistematica (art. 2 Cost.) dello stesso, privilegiata rispetto agli altri (contemplati dagli artt. 13 e 32 cost.), all'interno della Carta costituzionale": Corte di appello di Milano come richiamata in Cassazione, sez. I civile, sent. n. 21748/07.

<sup>40</sup> Corte di Cassazione, sez. I civile, sent. n. 21748/07.

<sup>41</sup> Corte di Cassazione, sez. I civile, sent. n. 21748/07cit. (“Soltanto in questi limiti è costituzionalmente corretto ammettere limitazioni al diritto del singolo alla salute, il quale, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell'interessato, finanche di lasciarsi morire”; ...” il tutore non può nemmeno trascurare l'idea di dignità della persona dallo stesso rappresentato manifestata, prima di cadere in stato di incapacità, dinanzi ai problemi della vita e della morte”;...” Ma - accanto a chi ritiene che sia nel proprio miglior interesse essere tenuto in vita artificialmente il più a lungo possibile, anche privo di coscienza - c'è chi, legando indissolubilmente la propria dignità alla vita di esperienza e questa alla coscienza, ritiene che sia assolutamente contrario ai propri convincimenti sopravvivere indefinitamente in una condizione di vita priva della percezione del mondo esterno”).

Corte E.D.U., che ha riconosciuto una violazione dell' art. 8 della Convenzione da parte della l. n. 40/2004, in quanto sanciva il divieto assoluto dell' indagine pre-impianto<sup>42</sup>. Nella specie, infatti, il Governo costituitosi a difesa della legge non ha fatto alcun riferimento alla d.u. dell' embrione come possibile ragione del divieto sancito dalla legge statale della diagnosi pre-impianto, concentrando le obiezioni sul punto che il divieto di accedere a tale diagnosi costituisce "una misura prevista dalla legge, volta al perseguimento di uno scopo legittimo, vale a dire la tutela dei diritti altrui e della morale, e necessaria in una società democratica".

## 7. Conclusioni.

L' esito dell' analisi fin qui condotta lungi dal fornire risposte chiare e definitive sulla questione principale, relativa alla natura giuridica della d.u., sembra piuttosto sottolineare una generale difficoltà di inquadramento di tale valore entro le maglie strette di un preciso assioma dogmatico. Una prima conferma in tal senso, infatti, è data dalla riscontrata insuperabile percezione di incertezza e di dinamica precarietà che attiene, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, ad un' interpretazione in chiave oggettiva della d.u., che nemmeno la posizione "mediana" riesce -ad avviso di chi scrive- ad edulcorare.

Del resto, l' affermarsi deciso della teoria dei valori sull' onda lunga della giurisprudenza costituzionale, oltre a depotenziare l' affermazione crisafulliana relativa all' identità di norme e principi generali del diritto positivo<sup>43</sup>, ha l' effetto, per altro verso, di incoraggiare il ricorso a tecniche interpretative meno (o poco) connesse con la stringenza del dato letterale (così che il brocardo: *in claris non fit interpretatio* finisce per non avere più, al riguardo, alcuna rilevanza pratica)

---

<sup>42</sup> Corte Europea dei Diritti dell' Uomo, sent. del 28 agosto 2012 - Ricorso n.54270/10 Costa e Pavan / Italia.

<sup>43</sup> V. CRISAFULLI, *A proposito dei principi generali del diritto e di una loro enunciazione legislativa*, in *Jus*, 1940, p. 198 ss.; in senso critico verso un' interpretazione costituzionale secondo valori è poi A. Pace, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in G. Azzariti (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Torino, 2007, p. 85 ss..

elevando di conseguenza il livello della manipolazione dei testi, anche legislativi, ma soprattutto costituzionali.

Ciò appare di chiara evidenza in merito a categorie per molti aspetti “neutre” (suscettibili dunque di una pluralità di interpretazioni differenti), come la d.u., la cui consistenza normativa non viene ad essere del tutto scissa dalla sua percezione sociale quale condizione dell’ esistenza umana e, anzi, risente molto di una dinamica strutturale, intimamente legata all’ evoluzione dei processi culturali. Così, essa finisce per trovare concretizzazione, sia nel senso della determinazione della sua consistenza deontica, sia, anche, nel senso della relazione con il complesso degli altri “valori” costituzionali, nel caso singolo e secondo la specifica percezione dell’ interprete. Dunque, il momento della sua concretizzazione diventa in effetti anche quello costitutivo del significato relativo della d.u., conformemente a quanto rileva anche *Josef Isensee* secondo cui “...so schwierig es für die Theorie ist, zu bestimmen, was Menschenwürde in abstracto ist, so einfach kann es in der Praxis sein, zu erkennen, was ihr in der existentiellen Lage widerspricht oder –zumeist weniger eindeutig– was ihr gemäß ist”<sup>44</sup>.

La consapevolezza di una violazione della d.u. intesa quale limite ultimo invalicabile ad ogni forma di decisione politica e/o ad ogni atto di diritto positivo appare piuttosto connessa ad una consapevolezza istintiva, aliena da ogni influenza del ragionamento giuridico, che diventa il presupposto di un linguaggio dimostrativo ispirato a regole giuridiche, quale è quello della sentenza. In tal senso, va rilevato come oggi un’ offesa della d.u. non si riscontra soltanto in situazioni-limite (odio razziale, schiavitù, etc.) in cui essa investe, ben oltre i singoli individui, intere categorie di soggetti. Proprio il giudice sempre di più riscontra siffatta violazione nelle esperienze contemporanee del contesto sociale, mettendosi in sintonia del resto con un “sentire comune” e istintivo. Infatti, le gravi difficoltà di ordine economico-finanziario patite dallo Stato determinano il ricorso a misure estreme di rigore, anche fiscale, che esercitando un pesante effetto depressivo sull’

---

<sup>44</sup> J. ISENSEE, *Menschenwürde: Suche nach dem Absoluten*, in *AöR*, 131 (2006), p. 173 ss., part. p. 217.

intera economia nazionale, mettono a duro rischio il mantenimento di quelle fondamentali condizioni di vita che integrano la inalienabile dignità di ogni uomo. La frequente chiusura di attività imprenditoriali, con la conseguente perdita dei posti di lavoro privando molti del loro lavoro, fonte spesso unica di sostentamento per la vita propria del lavoratore e dei suoi familiari, compromettono l' esistenza delle condizioni minime essenziali in grado di assicurare a questi ultimi una esistenza "libera e dignitosa" (art. 36, comma 1, Cost.).

Sono queste, forse, nuove frontiere in cui la d.u. mostra, in concreto, un' autonomia di senso e reclama una (ri)trovata efficacia giuridica. Far valere, in casi particolari, il rispetto della d.u. come autonomo ed inviolabile imperativo costituzionale è compito anzitutto della politica, chiamate a compiere scelte in tal senso vincolanti anche al fine di favorire una importante convergenza tra il sentire effettivamente la d.u. come un valore portante dell' ordito costituzionale e la sua specifica "eccedenza assiologica".

## La tutela della dignità nella Costituzione italiana (\*)

---

Giovanni Maria FLICK

L'occasione di queste riflessioni è rappresentata da un evento particolarmente significativo: la presentazione del codice di condotta contro le molestie sessuali, approvato ed adottato dal Ministero degli Interni in attuazione del contratto collettivo di lavoro, d'intesa con le organizzazioni sindacali ed in conformità ai principi di una raccomandazione della Commissione europea.

È un'occasione importante e al tempo stesso concreta, per riflettere su un tema non sempre e non specificamente esplorato come merita – quello della dignità umana – se si guarda alla definizione di molestie sessuali proposta dall'art. 1; alla dichiarazione di principio contenuta nell'articolo 2; ai compiti e alle attività di sensibilizzazione del personale e dei dirigenti dell'Amministrazione, enunciati dall'art. 7 del codice. In essi, infatti, è costante ed esplicito il riferimento alla dignità e alla libertà delle persone: sia come oggetto dell'offesa in cui si traducono le molestie; sia come oggetto del diritto, delle lavoratrici e dei lavoratori, rispettivamente ad un trattamento dignitoso ed alla tutela della libertà personale; sia come oggetto degli specifici interventi formativi affidati all'amministrazione, nel contesto di una cultura del rispetto della persona.

Di fronte al binomio dignità-libertà, non occorrono molte parole per richiamare la comune consapevolezza sulla complessità e molteplicità dei problemi evocati dalla nozione di libertà: libertà *da* o piuttosto libertà *di*?

---

<sup>1</sup> Intervento tenuto presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, Roma, 11 dicembre 2006.

Libertà in senso positivo o piuttosto in senso negativo? *La libertà o le libertà?* per limitarci soltanto a talune fra le numerose domande che solleva questo nome. D'altronde, sia tutte le Costituzioni statali, sia le Carte internazionali dei diritti, sia i codici penali sono di solito particolarmente ricchi di enunciazioni, proclamazioni, definizioni e spunti di riflessione sul tema della libertà e delle libertà: contributi tutti, questi, che hanno offerto un amplissimo spazio alla riflessione, tanto nel linguaggio comune che in quello filosofico e giuridico.

Non altrettanto può dirsi per il concetto di dignità, molto meno esplorato ed approfondito; in certo qual modo, dato quasi per scontato, senza analizzarne troppo il significato. Proprio per questo, può essere opportuno riflettere brevemente su di esso, per cercare di sottolinearne, innanzitutto, l'attualità e per coglierne il significato, nel linguaggio comune e in quello giuridico; per provare ad esplorarne il contenuto; ed infine, per saggiarne la possibile funzione, segnatamente nel rapporto con i valori di libertà, eguaglianza e solidarietà.

L'attualità della riflessione sul tema della dignità si desume agevolmente dalla constatazione che quest'ultima – qualunque possa essere il significato da attribuirle – si colloca come un ponte fra il passato (e l'angoscia dei ricordi che esso evoca, a proposito delle offese arrecate alla dignità) ed il futuro (e il timore che, accanto ai ricordi degli orrori e degli errori del passato, si affaccino i fantasmi e le inquietudini di nuove, sempre eguali e sempre diverse offese alla dignità, nel contesto dei nuovi tempi e delle nuove occasioni per tali offese).

Il rapporto fra la dignità ed un passato di offese ad essa si coglie, con immediatezza, nelle numerose costituzioni nazionali – soprattutto quelle di Paesi che escono da esperienze di totalitarismi e di regimi dittatoriali (come ad esempio, la Spagna, il Portogallo e la Grecia) – in cui è esplicito il riferimento alla dignità delle persone come valore fondante tutti i diritti e come dato intangibile, da rispettare e tutelare prima di ogni altra cosa.

È emblematico, in tal senso, l'art. 1 della Costituzione tedesca, secon-

do cui “La dignità della persona è intangibile. Al suo rispetto e alla sua protezione è vincolato l’esercizio di ogni potere statale. Il popolo tedesco riconosce pertanto i diritti umani inviolabili e inalienabili come fondamento di ogni Comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.”

Altrettanto significativo appare, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – proclamata a Nizza nel dicembre 2000 – il rilievo introduttivo attribuito, tanto nel preambolo che nel testo, alla dignità come valore preliminare a quelli di libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia, in cui si sviluppa la Carta stessa; anche in essa, come nella Costituzione tedesca, l’art. 1 esordisce “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.

In entrambi i documenti è agevole collocare l’affermazione esplicita e solenne sulla dignità in una logica di reazione agli orrori del totalitarismo e della *shoa*. Per un verso, v’è il riconoscimento e la memoria di ciò che è stato e non può essere negato o dimenticato, ma deve essere superato; soprattutto in una prospettiva – come quella europea – di “memoria condivisa” e comune, che sappia superare le memorie diverse e ovviamente contrapposte delle vittime, dei terzi e per certi versi anche dei responsabili (se non altro di quelli che, pur sapendo o potendo sapere, non si sono opposti agli orrori). Per un altro verso, v’è il rifiuto e l’impegno a che non possano mai più ripetersi quelle forme di abbruttimento e di diniego della dignità umana, che sono così efficacemente descritte, ad esempio, nelle pagine di Primo Levi dedicate al campo di sterminio, alle molteplici possibilità di offesa alla dignità ed alla personalità, alla riduzione dell’uomo ad oggetto, all’indifferenza verso la condizione umana.

In questa prospettiva, l’affermazione esplicita e prioritaria del valore della dignità assume un significato preciso, impegnativo e vincolante: quello di vedere nella dignità il segno distintivo della comune appartenenza all’umanità, di un reciproco riconoscimento di quest’ultima, di una esigenza di tutela della persona in quanto tale. Al rifiuto della logica del totalitarismo, della *shoa*, dello sterminio, in negativo, si contrappone – con l’affermazione esplicita e prioritaria della dignità umana in quanto tale, come

valore fondante di tutti gli altri – in positivo la visione antropocentrica, sia cristiana che kantiana, della persona come fine e non già come mezzo. È una visione, questa, che appunto caratterizza la storia dell'Europa e la sua identità culturale, radicata sulla centralità della persona, sul dialogo e sul rispetto reciproco, sui diritti fondamentali, non ostante il diniego sistematico e reiterato di questi valori, che l'Europa ha sempre vissuto nella sua esperienza storica e concreta: sino ad arrivare, appunto, alla morte dell'Europa nei campi di sterminio, e proprio per questo e da questo alla sua rinascita.

Insomma, la valorizzazione esplicita e preliminare della dignità – come momento di apertura e di fondazione di un sistema costituzionale – esprime con molta efficacia la considerazione di essa come valore essenziale e ponte rispetto ad un passato che si vuole non già cancellare e dimenticare, ma rifiutare e rinnegare esplicitamente attraverso l'impegno a che non possa mai più verificarsi. È dunque, questa, una prospettiva importante sotto un duplice profilo: ricordare quel passato; farne memoria, che appartiene anche alla sfera del cuore, e non soltanto storia, che appartiene soltanto alla sfera dell'intelletto; avvalersi di quel ricordo non soltanto come memoria condivisa e componente essenziale della propria identità, e come insegnamento, ma anche come garanzia ed ammonimento per un presente ed un futuro che si vogliono diversi.

Non è poco, se si pensa che non molto tempo dopo le solenni proclamazioni di rifiuto delle degenerazioni e degli annichilimenti della dignità, che avevamo sperimentato sul territorio europeo in occasione della seconda guerra mondiale, ci siamo trovati nuovamente a confrontarci con violazioni dei diritti umani su larga scala: a cominciare dal genocidio in Ruanda, per proseguire con le varie forme di pulizia etnica nelle vicende della ex Jugoslavia, o con le infinite variazioni sul tema della violazione dei diritti umani, rappresentate dal terrorismo globale e da certe azioni di contrasto ad esso. Nulla – si può dire – è meno drastico, meno definitivo e più sistematicamente smentito del "mai più", con cui l'uomo è solito accompagnare solennemente la constatazione e la condanna delle violazioni dei diritti

umani e delle offese alla dignità che, pressoché quotidianamente, la rete della comunicazione e della conoscenza globali offre alla nostra attenzione.

Ma, accanto al ponte verso gli orrori, gli errori e le angosce del passato, la dignità assume un rilievo forte di ponte anche verso i fantasmi, le inquietudini e le paure del presente e del futuro: intendo cioè riferirmi al timore derivante dal fatto che anche questi ultimi – come è stato per il passato – presentano una serie di insidie e di pericoli per la condizione umana, per le sue prerogative essenziali e irriducibili che si risolvono appunto nella dignità, come valore ultimo e nucleo della persona umana.

Basta pensare agli orizzonti proposti dal progresso scientifico, dall'evoluzione tecnologica, dalle prospettive dello sviluppo. Accanto a soluzioni nuove e largamente positive per il destino dell'umanità, e per le sue condizioni di benessere e di salute, il tema della bioingegneria e delle manipolazioni genetiche apre, ad esempio, scenari inquietanti per l'integrità e l'identità individuale; con una serie di variazioni e di innovazioni tecnologiche sui temi della selezione eugenetica, del razzismo e della pulizia etnica, certamente nuove e più sofisticate, rispetto alle atrocità e alle soluzioni più rudimentali del passato.

Basta pensare, altresì, alle dimensioni del mercato e alla illusione circa la sua capacità di autoregolazione e di salvaguardia effettiva, nonché di equilibrio fra i diversi e talora contrapposti interessi che vengono in gioco. Di fronte alla logica preminente del profitto, è certamente fondato – e non mancano gli esempi – il timore di una commercializzazione totale, indiscriminata e selvaggia del corpo umano, in tutte le sue componenti materiali e immateriali: una commercializzazione resa possibile ed agevolata dagli strumenti tecnologici, e disinteressata a qualsiasi pur minimo rispetto della dignità che deve accompagnare quel corpo, sia in vita che *post mortem*.

Od ancora – sempre nella logica del mercato imperante e della legge del più forte, in cui essa si risolve – basta pensare alla difficile compatibilità fra una simile logica e gli obiettivi e le esigenze dello sviluppo sostenibile, del rispetto dell'ambiente, dell'equilibrio nell'utilizzo delle risorse. Sono obiettivi ed esigenze in cui, chiaramente, vengono messe in discussione la

eguaglianza e la dignità umana, sia nell'aspetto individuale e specifico delle sorti dei singoli, sia nell'aspetto globale e generale delle differenze e delle ingiustizie nel rapporto fra Nord e Sud del mondo.

Che sia in gioco, in questo contesto, la dignità umana, è evidente se solo si pensa, ad esempio, al tema e al dramma delle migrazioni incessanti dai Paesi della fame, della sete e della guerra, ai paradisi e ai ghetti dorati del benessere, in condizioni da cui spesso è assente qualsiasi profilo di dignità. O se si pensa che troppo spesso, al termine di questi viaggi – al tempo stesso di speranza e di morte – l'unico sbocco è rappresentato dall'emarginazione, dallo sfruttamento, dall'ottenimento di condizioni magari di sopravvivenza, ma certo non di dignità (anche se, forse, pur sempre preferibili a quelle da cui con la migrazione si cerca di fuggire).

A proposito dell'evoluzione tecnologica, basta pensare ai problemi che le nuove tecniche di gestione e trasmissione della conoscenza e dell'informazione pongono, per il rispetto della dignità umana, sotto un duplice profilo: il loro sfruttamento commerciale, per un verso; l'annullamento di ogni spazio di *privacy*, per un altro verso. Se il secolo appena concluso e quello ad esso precedente erano stati i secoli, rispettivamente, del diritto all'essere (alla libertà) e, prima, del diritto all'avere (alla proprietà), il secolo appena iniziato è certamente quello del diritto alla conoscenza: e quest'ultima, nel contesto tecnologico attuale, è certamente espressione di potere – attraverso il dominio nella gestione dei beni immateriali – molto più di quanto possa esserlo oggi il dominio di risorse materiali. In effetti, il vero accesso al potere si esprime nell'inclusione, nella ammissione alla conoscenza e nella sua condivisione; la vera emarginazione si esprime nella esclusione dalla conoscenza: si pensi alle discriminazioni causate dall'analfabetismo e dal *digital divide*.

Ancora una volta, dunque – anche con riguardo al tema dell'informazione – alla ammirazione per le risorse della evoluzione tecnologica e per le loro possibili applicazioni, si accompagna inevitabilmente il timore che esse possano imporre un prezzo troppo elevato al rispetto della dignità umana: ad esempio, attraverso la prevalenza di tecniche di trasparenza globale, che

cancellino qualsiasi spazio di intimità e di *privacy* per il singolo, coesistente alla sua dignità; od attraverso l'uso di tecniche di manipolazione dell'informazione, che riducano o escludano la capacità di informazione, e quindi di scelta e di autodeterminazione, del singolo.

Infine, da ultimo, proprio il riferimento alla gestione dell'informazione e della conoscenza, in una prospettiva di trasparenza totale e di controllo dell'informazione, apre la via ad altre inquietudini per la sorte e per il rispetto della dignità umana. Il contesto attuale non è soltanto quello di un'economia globale (almeno in apparenza; perché, in realtà, il mercato è tutt'altro che globale ed è tuttora irto di protezionismi e sbarramenti, a favore dei ricchi e a danno dei poveri), e di un'informazione globale (anch'essa apparente, se solo si guarda alle sue deformazioni e strumentalizzazioni). È anche, purtroppo, un contesto di intolleranza e violenza globale, e di terrorismo al tempo stesso globale e locale, dopo l'11 settembre 2001 e dopo tutti gli episodi di terrorismo che ad esso sono seguiti e continuano a seguire. Proprio la dimensione dei nuovi conflitti legati all'intolleranza, al fanatismo e al terrorismo globale, propone nuove prospettive per i problemi e le tecniche della sicurezza e del contrasto alle nuove forme di terrorismo.

Non vi è soltanto una prospettiva di *intelligence*, di infiltrazione, di conoscenza delle comunicazioni e di controllo delle reti, cui le nuove tecnologie di trasmissione e gestione dei dati offrono risorse pressoché illimitate, soprattutto in un contesto di maggior collaborazione internazionale e sopranazionale. Vi è anche una prospettiva di attenuazione – in nome delle esigenze di sicurezza e di emergenza – delle tradizionali soglie di tutela dei diritti fondamentali (alla vita, alla libertà personale, al silenzio, alla difesa, alla presunzione di non colpevolezza, e così via), cui eravamo abituati dalle nostre tradizioni e dai nostri sistemi costituzionali. La prospettiva di trasparenza totale e di cancellazione della *privacy*, da un lato; quella di attenuazione della soglia di tutela dei diritti fondamentali e inviolabili, dall'altro lato, possono svilupparsi, con un'evidente sinergia fra di loro, in una duplice direzione: sia quella, generica e generale, di tutti e ciascuno i com-

ponenti delle collettività da proteggere; sia quella, specifica e particolare, dei singoli soggetti su cui si indaga o che sono sospetti. Ed entrambe aprono scenari inquietanti per la tutela e il rispetto della dignità umana.

È sufficiente richiamare, a questo proposito, le perplessità e gli interrogativi evocati dalle vicende delle carceri di Abu Grahīb in Iraq, di Bagram in Afghanistan, di Guantanamo a Cuba (ipocritamente fuori, apposta, ma sostanzialmente dentro la sfera di gestione e protezione dei diritti e del sistema giudiziario statunitense); o richiamare i dibattiti, purtroppo ritornati di moda, sulla legittimità o quanto meno sulla utilizzabilità della tortura, e sulla necessità di porre all'uso di essa delle limitazioni, che inevitabilmente finiscono per legittimare le vessazioni e violenze che si esercitano al di qua di tali limitazioni. V'è quanto basta per rendersi conto di come, nel contesto attuale, la dignità umana possa essere compromessa e posta in discussione, e possa trovarsi in pericolo tanto, se non più di quanto lo era in epoche passate, all'apparenza meno civili.

Guardare alla dignità umana come ad una ponte tra il passato e il futuro consente, dunque, di sottolineare la perenne attualità della riflessione su di essa, il suo costante divenire e ad un tempo la sua immutabilità e stabilità.

Guardando al passato, si coglie l'angoscia delle esperienze storiche in cui si è cercato di annichilire e distruggere la dignità, come nelle vicende emblematiche dei campi di sterminio della guerra totale. Guardando al futuro, si coglie il timore e l'inquietudine verso la riduzione delle persone a mezzo, a strumento di altri obiettivi, anziché la considerazione centrale di essa, secondo un principio personalistico che riflette la concezione antropocentrica, tanto cristiana quanto kantiana.

Il ponte fra passato e futuro è rappresentato appunto da questo valore e punto di riferimento: la persona, con le sue caratteristiche peculiari e irrinunciabili di identità e di diversità nell'uguaglianza. Sono caratteristiche in se immutabili, ma sono calate in una realtà in continua e profonda evoluzione, che vale a evidenziare sempre nuove e diverse possibilità di offesa, esigenze di tutela, prospettive di affermazione della dignità: quest'ultima

sempre uguale, e sempre suscettibile di aggressioni fra loro diverse.

Certamente può cambiare – ed è ampiamente e rapidamente cambiato; e continua a cambiare in modo rapido, vorticoso e incessante – il contesto in cui affermare, difendere e rivendicare la dignità umana. Un tempo (anche recente) era lo Stato a poterla insidiare – con le sue esasperazioni ed assolutizzazioni, attraverso la strumentalizzazione della persona ai propri fini - pur dopo averla affermata e difesa mediante la costituzionalizzazione dei diritti fondamentali e inviolabili. A un certo punto, gli eccessi dello stalinismo e le insidie da esso derivanti per la dignità sono stati corretti e superati, anche grazie al mercato; poi è stato (ed è) quest'ultimo, con il suo predominio, ad attentare alla dignità umana. Ora, accanto agli eccessi del mercato e agli squilibri causati dalle logiche di esso, gli eccessi dell'intolleranza, del fanatismo, del terrorismo, aprono nuove prospettive di lesione e nuove esigenze di difesa della dignità umana.

Quest'ultima, peraltro, mantiene immutato e costante il suo ruolo e il suo significato, come punto di riferimento del valore della persona umana, della sua centralità, del suo ruolo irriducibile ed immutabile, su cui si fondano e si sviluppano sempre nuovi diritti. Sono diritti nuovi nel modo di essere e di porsi, in relazione alle modifiche del contesto esterno, in cui devono assicurare tutela; ma sono costanti e immutabili, anch'essi, nel loro contenuto di dignità.

È appena il caso di rilevare, infine, la differenza di prospettiva che una collocazione esplicita e prioritaria della dignità, come quella dinanzi richiamata, riveste rispetto alla scelta – presente in altri ordinamenti – di utilizzare invece questo concetto nei termini espliciti di una clausola, generale o speciale, relativa a singoli settori e/o diritti; ovvero in termini impliciti, come espressione del principio personalistico o come coefficiente di vari diritti.

È questa, ad esempio, l'ipotesi dell'ordinamento costituzionale italiano. In esso la pari dignità sociale si affianca esplicitamente, nell'art. 3 Cost., all'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge; l'art. 36 Cost. agganfia il diritto alla retribuzione a quello ad un'esistenza libera e dignitosa;

l'art. 41 Cost. pone la dignità umana, insieme alla sicurezza e alla libertà, come limiti alla libertà di iniziativa economica privata, in uno con l'esigenza di non contrastare l'utilità sociale. Inoltre – sempre secondo la scelta dell'ordinamento italiano – il principio personalistico propone la dignità come presupposto implicito di numerosi diritti fondamentali: un presupposto destinato ad emergere attraverso l'analisi della giurisprudenza costituzionale su questi ultimi, al pari di quanto si è verificato nell'esperienza francese, ove la dignità non ha una menzione esplicita nel testo costituzionale.

È, quella ora accennata, una differenza di prospettiva presumibilmente legata alle scelte del contesto storico-politico in cui il singolo sistema costituzionale si è affermato, nonché alle esperienze in cui esso è maturato ed alle vicende immediatamente precedenti. Ove più forti e più emblematici sono stati il rifiuto della dignità e il tentativo di distruggerla, più forte può essere il bisogno di una sua riaffermazione solenne e altrettanto emblematica: quasi in una sorta di ansia risarcitoria e riparatrice.

Peraltro, la scelta di un diverso approccio – in qualche modo meno solenne, più specifico ed analitico – al tema della dignità, così come è stato fatto ad esempio nella Costituzione italiana, non può essere certo interpretata come un'attribuzione ad essa di minor importanza o come una deprivazione e diminuzione delle sue potenzialità.

È sufficiente guardare, a tal fine, all'importanza che la pari dignità sociale assume nell'art. 3 Cost., – sia emblematicamente che precettivamente – affiancandosi all'uguaglianza in senso formale e ponendo la premessa per l'impegno all'eguaglianza in senso anche sostanziale.

Ancora, è sufficiente richiamare le prospettive di concretezza – e quindi di operatività – che tale valore assume significativamente nell'art. 36 Cost., con riferimento non solo al tema della retribuzione, ma a quello di un'esistenza libera e dignitosa. Il timore di una sua valenza soltanto retorica e di principio, è agevolmente superabile, se si tengono presenti le applicazioni assai specifiche che ne sono state fatte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Infine, è sufficiente guardare alla portata attualissima del ruolo svolto

dalla dignità umana, per come è menzionata nell'art. 41 Cost.. In un contesto di globalizzazione selvaggia – in cui lo sviluppo sostenibile ed il rispetto della persona umana rischiano di restare degli obiettivi utopistici e destinati a soccombere, di fronte alla preminenza asfissiante della logica economica e di profitto – il richiamo al limite della dignità umana, rispetto all'iniziativa economica privata, assume il rilievo di un'indicazione di principio particolarmente urgente ai nostri giorni, anche al di là del significato che si intendeva attribuirle, a suo tempo, da parte dei costituenti.

La espansione e la pervasività del mercato propongono continuamente nuove possibilità di aggressione alla dignità, e richiedono correlativamente nuove *chances* di tutela; da ciò quello che, nell' art. 41 Cost. si rivela essere un vero e proprio monito di portata generale, di fronte a questo tipo di rischi insiti nella globalizzazione. Ed esso – in questa prospettiva generale – è in *pendent* con un'altra serie di moniti altrettanto fondamentali ed attualissimi in tempi come quelli che stiamo vivendo, di duro confronto se non di scontro fra le esigenze di sicurezza e quelle di libertà: il riferimento dell'art. 13 Cost. al divieto di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà; quello dell'art. 24 Cost. alla inviolabilità del diritto di difesa; quello dell'art. 25 Cost. alla riserva di legge e alla irretroattività della legge penale; quello dell'art. 27 Cost. alla presunzione di non colpevolezza, alla tendenza delle pene alla rieducazione ed al senso di umanità. Sono riferimenti, questi, tutti strettamente connessi ed ispirati al valore della dignità personale, anche in mancanza di un suo richiamo esplicito da parte loro.

Il significato letterale della dignità comporta una condizione di onorabilità, nobiltà morale, meritevolezza di rispetto; derivante dalle proprie qualità o da meriti particolari. Essa esprime cioè un giudizio di valore che può intendersi sia in termini di eguaglianza, se correlato a valori e qualità comuni a molti (o a tutti); sia, per contro, in termini di disuguaglianza, se correlato a uno *status* specifico (ad esempio, il riferimento ad una carica pubblica ed alla posizione di “dignitario”).

Può essere interessante, già nel linguaggio comune, cogliere nei vari

significati correnti dell'espressione (degnò, inteso come tratto qualificante di un qualcosa, ad esempio degno di rispetto; dignitoso, inteso come conforme ad un modello) il fatto che essi esprimono un giudizio di valore, e quindi un rapporto con gli altri; nonché il fatto che si riferiscono ad un confronto, e quindi a una potenziale imposizione di schemi e modelli.

Il passaggio dal significato letterale a quello giuridico del termine non è agevole: non soltanto perché la dignità ha certamente più una valenza filosofica ed etica, che non giuridica; ma anche per la sua ambiguità, per la sua oscillazione – mutuata dal linguaggio comune – sia fra eguaglianza e disuguaglianza, sia fra autonomia/libertà, da un lato, e limite/conformismo, da un altro lato. Da ciò, fra l'altro, il rischio – da molti sottolineato e avvertito – di banalizzarne l'utilizzo, in chiave giuridica, per esprimere concetti ed esigenze del tutto diversi, in termini appunto di conformismo.

Più che definita, la dignità è vista – nelle tradizioni costituzionali europee – come valore ultimo e fondante della persona; come clausola che ne riassume le caratteristiche e le qualità; come canone interpretativo. Ed è concretizzata e riempita di significati, volta a volta, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale sia nazionale, sia comunitaria, sia convenzionale (della Corte di Strasburgo).

Fra gli spunti più significativi dell'elaborazione soprattutto giurisprudenziale sulla dignità, vanno ricordati il valore oggettivo di indisponibilità e di irrinunciabilità, attribuite; il suo legame con la libertà e l'autonomia di decisione della persona; il suo esprimersi in termini di concretezza, legata alla realtà dei rapporti, alle disuguaglianze di fatto, alle differenze che incidono sulla libertà di scelta e sull'autonomia delle persone.

Alla dignità, ed alle sue grandi potenzialità, si riconduce la capacità di fondare tutti i diritti, pur con la consapevolezza della sua difficoltà ad essere assoggettata ad una definizione astratta.

Insomma, la dignità è vista come un attributo naturale, intrinseco dell'uomo (anche *post mortem*), che non può essergli levato o limitato; e che vale a concretizzare i diritti attraverso cui si esprime la sua personalità: sia quelli di libertà, sia quelli sociali ed economici.

In questa prospettiva, il valore della dignità ben si traduce nel principio personalistico. Essa si sviluppa in una triplice prospettiva – individuale, relazionale e di gruppo – in cui vale ad affermare rispettivamente il divieto di discriminazione del singolo, il rapporto con gli altri in chiave di accettazione delle diversità e delle differenze sociali, il diritto all'identità di gruppo.

Il valore individuale della dignità – come espressione di autonomia e di libertà – si salda strettamente, essendo riferito a tutti e a ciascuno, in termini di eguaglianza, al rapporto fra diritti inviolabili e doveri di solidarietà; non vi può essere pari dignità senza pari responsabilità sociale, e quindi senza solidarietà.

In effetti, nel momento in cui la dignità assume il significato di valore ultimo, oggettivo, al vertice della scala dei valori, irrinunciabile e non bilanciabile con altri valori – per esprimere la condizione umana – essa diviene il nucleo essenziale di eguaglianza e di non discriminazione.

La dignità è un attributo naturale e intrinseco di tutti gli uomini, che si riflette in tutte le sfaccettature della vita umana come valore da tutelare in sé, o nelle sue specifiche proiezioni nei più diversi settori.

La tutela della dignità si sviluppa e si articola non soltanto in un obbligo negativo di astensione, ma anche in uno positivo di effettività di tale tutela, secondo una prospettiva ed un percorso ben noti, nella loro elaborazione a proposito dei diritti umani fondamentali; non è sufficiente la proclamazione di questi ultimi e del valore delle dignità, se contestualmente non si cerca di garantirne l'effettività. Il singolo, dunque, deve poter rivendicare la dignità che gli spetta; il legislatore, per attuarla, deve limitare l'esercizio degli altrui diritti; lo Stato – ed ora, nell'esperienza europea, la comunità sovranazionale – deve garantirne l'effettività, non soltanto nell'ambito dei diritti di libertà, ma anche di quelli economici e sociali, alla luce dell'altra conquista che – accanto all'effettività – hanno realizzato i diritti fondamentali: quella della loro indivisibilità.

La pari dignità sociale, in quanto fondamento della eguaglianza, per un verso, richiede di garantire a tutti le stesse possibilità di sviluppo, e, per

un altro verso, si specifica nel divieto di discriminazioni. Sotto questo profilo, il tema della dignità offre ampio spazio alla riflessione sulla necessità di rafforzare la tutela dei soggetti deboli e della loro dignità; e su quella, connessa, di garantire il loro diritto alla diversità; così da evitare, da un lato, che la garanzia della diversità si risolva in discriminazione e, dall'altro, che quella dell'eguaglianza si risolva in una assimilazione forzata, secondo modelli negativi riscontrati, ad esempio, nell'esperienza inglese del multiculturalismo ed in quella francese delle *banlieues*, a proposito dell'immigrazione.

Il pensiero in quest'ottica, al logo dell'Unione europea: l'unità nella diversità, che – nella prospettiva di un'Europa di minoranze, nessuna delle quali abbia la forza di sopraffare le altre – dovrebbe garantire una pari dignità (e quindi una pari capacità di sinergia) alle diverse identità che vanno a comporre l'unità europea. E ciò, forse, vale – accanto alla memoria storica della *shoa* e degli orrori della guerra – a spiegare la preferenza dell'Europa per una valorizzazione forte della dignità umana, in posizione prioritaria nel preambolo della Carta dei diritti, come valore indivisibile e universale, insieme alla libertà, all'eguaglianza, alla solidarietà.

Questa valorizzazione si è tradotta nel collocare l'area della dignità e della sua protezione a premessa della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. E in tale area si sono ricompresi i diritti e gli aspetti di protezione più emblematici della dignità: il diritto alla vita e il divieto della pena di morte; il diritto all'integrità fisica e psichica della persona, con le implicazioni che ne derivano in tema di consenso nell'ambito medico, di divieto delle pratiche eugenetiche e di clonazione riproduttiva, nonché di divieto dell'utilizzazione del corpo umano e delle sue parti come fonte di lucro; la proibizione delle torture e delle pene inumane o degradanti; la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato.

Quest'area, evidentemente, non esaurisce il contenuto della dignità e del suo spazio di protezione, che coinvolge anche le aree della libertà, dell'eguaglianza e della solidarietà.

Certamente la dignità, in quanto valore di base della condizione umana e come espressione del livello minimo essenziale delle prerogative

della persona, si ricollega ad una gamma molteplice di diritti. Fra di essi, è appena il caso di richiamare quelli c.d. civili, e segnatamente i diritti di libertà, fra cui quelli collegati al settore della giustizia (sia nel processo, che nel mondo della pena); quelli connessi alle relazioni economiche; quelli connessi al diritto alla vita e ai diritti della personalità.

Tanto basta per sottolineare l'importanza, l'ampiezza, la portata, la potenzialità del concetto di dignità, anche per quanto attiene alle concrete possibilità del suo utilizzo.

Se si prova a riflettere sulla possibile funzione, anche concreta, della dignità – dopo aver cercato non già di definirne o coglierne, ma al più di intuirne il contenuto – la via non è del pari agevole, a causa della ambiguità di tale concetto e della conseguente diffidenza, in ultima analisi, verso di esso: può significare tutto o niente, tutto o il suo contrario. Come già si è detto e sperimentato a proposito dell'Europa, anche per la dignità è molto più facile un approccio in negativo (che cosa non è; che cosa è contrario ad essa; che cosa non potrà mai più essere), che non in positivo.

Proprio l'esperienza e l'elaborazione giurisprudenziale sul tema della dignità consentono di sottolineare questa ambiguità. L'utilizzo del concetto di dignità può in pari misura prestarsi a rafforzare la sfera dei diritti, soprattutto di quelli sociali, o al contrario a restringere la sfera dei diritti di libertà; può valere ad esprimere una elevata tensione sociale, o al contrario banalizzarsi nel richiamo ad esigenze di ordine pubblico e nel loro travisamento; può aiutare ad ampliare l'autonomia della persona e della sua capacità di decisione e di scelta, o al contrario può spingere al conformismo e alla compressione della diversità e del pluralismo.

Il rischio che il richiamo alla dignità diventi uno strumento ed un pretesto per l'imposizione o quanto meno la suggestione di modelli dominanti – soprattutto nei confronti di soggetti deboli – è certamente molto alto ed avvertito. Qual è il livello entro il quale la dignità può essere invocata come limite all'autonomia privata, ed oltre il quale il richiamo ad essa diventa imposizione inaccettabile per la libertà del singolo? Entro quali limiti il singolo, destinatario e titolare della garanzia alla propria dignità, può rinun-

ziarvi? In ultima analisi, chi è il giudice della dignità del singolo e della sua disponibilità: l'uomo come singolo, in nome dei propri diritti di uomo, o come rappresentante della umanità, in nome dei diritti di quest'ultima?

Il tema del rapporto – e del possibile conflitto – fra dignità e libertà non può certamente essere né affrontato, né tantomeno risolto con poche e affrettate battute superficiali. Non v'è dubbio che entrambe sono fra loro in una stretta sinergia: è agevole intuire ed affermare che non può esservi dignità senza libertà, e viceversa. Ancora, si può agevolmente constatare che, fra i due concetti, quello di libertà valorizza di più la gamma delle attribuzioni della persona, in una prospettiva dinamica; quello di dignità valorizza di più la gamma delle qualità della persona, in una prospettiva statica.

Tuttavia, il riconoscimento della contiguità, della sinergia, dell'alimentazione e dell'interferenza specifica dei due valori – fra cui non può esservi soluzione di continuità – non risolve la possibile alternativa di fondo: se cioè la dignità debba considerarsi attributo della libertà, o al contrario sia quest'ultima da considerare un attributo della prima.

Nel primo caso, è evidente che la garanzia e la tutela della dignità non potranno essere invocate *ab externo*, come limite all'autonomia del titolare di tale garanzia e tutela; questi è l'unico e ultimo giudice della propria dignità, ed è arbitro della possibilità di rinunziarvi *in toto* o di sacrificarla in parte, in vista della realizzazione di altri interessi e del rispetto di altri valori.

Nel secondo caso, al contrario, la regola diviene quella della indisponibilità e della irrinunciabilità della garanzia della dignità, almeno entro certi limiti; nonché quella della necessità di un giudice terzo, chiamato sia a decidere dell'equilibrio fra la dignità del singolo e l'esercizio dei diritti altrui che possano lederla, sia dell'equilibrio, per il singolo, fra la propria dignità ed altri interessi e valori che egli intenda perseguire a discapito di quest'ultima.

Il dibattito su questa alternativa – al di là della sua complessità e delle sue implicazioni tecniche – è fondamentale, anche in termini di concretezza, per cogliere le regole essenziali della convivenza, nonché per cercare di risolvere i problemi della conflittualità immanente in essa. Basta pensare

alla concretezza di taluni esempi, affrontati dalla giurisprudenza tedesca e comunitaria, ad esempio a proposito della commercializzazione di giochi o della realizzazione di spettacoli che si pongono in contrasto con un comune criterio di rispetto della dignità, per scene raccapriccianti o per modalità contrastanti con il rispetto del proprio corpo. Basta pensare, ancora, all'esperienza – discussa nella giurisprudenza francese – della situazione in cui un soggetto consenziente, per poter avere un'occupazione, offre la disponibilità della propria diversità fisica alle esigenze dello spettacolo.

Lungi dal poter e voler risolvere in questa sede l'alternativa tra una dignità in funzione della libertà, o al contrario una libertà in funzione della dignità, ai fini di queste riflessioni sembra sufficiente ricordare che – nell'equilibrio del rapporto fra i due termini – entrambi esprimono un concetto di relazione e di necessaria eguaglianza, nell'ambito di quest'ultima. Sia la dignità che la libertà richiedono, fra loro, condizioni di reciprocità, poiché l'una non può esistere senza l'altra; d'altronde, la mia libertà si realizza attraverso il limite dell'altrui libertà, e viceversa; la mia dignità si risolve nell'altrui rispetto di essa, e viceversa.

Tanto consente – mi sembra – di sottolineare il valore oggettivo, e non soltanto soggettivo ed individuale, della dignità. È un valore che attiene all'uomo in quanto tale, e quindi alla sua eguaglianza con tutti gli altri uomini; non soltanto alle sue caratteristiche e prerogative di individuo, in una prospettiva esclusivamente individuale e di disponibilità esclusiva.

Proprio per questo, non può concepirsi la possibilità di espansione della libertà del singolo a discapito della dignità e della libertà di tutti e di ciascuno, compresa la sua. Ciò non vuol dire, tuttavia, che il parametro della dignità possa essere utilizzato come strumento per imporre al singolo *ab externo* dei valori da lui non condivisi, senza alcun rispetto della sua autonomia e dei suoi diritti di persona; purché, beninteso, autonomia e diritti da rispettare si riconducano a una matrice comune di eguaglianza fra il singolo e gli altri così come a quella matrice devono potersi ricondurre i valori in cui si esprime la dignità e che in nome di essa si può chiedere al

singolo di rispettare.

In altre parole, la dignità umana assolve ad una funzione di limite alla libertà; quindi, all'esercizio dei diritti che proprio dalla dignità scaturiscono e su di essa si fondano. La dignità, cioè, ben può fondare un dovere di astensione e di rispetto: sia con riferimento al comportamento ed all'esercizio dei diritti dei terzi che devono rispettarla nell'altro; sia con riferimento al comportamento del suo titolare, che deve anch'egli rispettarla nell'esercizio dei propri diritti e verso se stesso.

È questo, in ultima analisi, il paradossale valore e ruolo della dignità: fondare e al tempo stesso limitare i diritti dell'individuo, in quanto persona, nel (ed a causa del) suo rapporto con gli altri, che non è soltanto una relazione di libertà, ma anche e contemporaneamente di eguaglianza.

Per dare un contenuto e una funzione al concetto di dignità, proprio il rifiuto di un orizzonte soltanto individuale, e il riconoscimento del suo significato in termini di relazione con gli altri – termini che sono necessariamente di parità ed eguaglianza (la pari dignità sociale, come coefficiente intrinseco e ineliminabile della condizione umana) – consentono di sviluppare meglio le sue potenzialità. Si tratta di cogliere queste ultime, in particolare nel rapporto fra dignità e solidarietà; in quello fra diritti fondamentali e doveri di solidarietà; in quello, insomma, della sequenza non frammentabile fra dignità, eguaglianza, libertà e solidarietà, nei termini in cui è posta, ad esempio, sia dalla Costituzione italiana che dalla Carta europea dei diritti fondamentali (pur con i loro approcci diversi al tema specifico della dignità ed alla sua collocazione).

La dignità inerisce all'uomo non già come singolo, nel vuoto della sua solitudine, ma come persona inserita nel sociale e che si realizza nel rapporto con gli altri, ad un tempo eguali e diversi da lui. E, proprio a fronte della specificità e delle diversità di ciascuno, non può esservi eguaglianza senza solidarietà, che è capace di superare la diversità nella prospettiva dell'eguaglianza; basti pensare al fatto che l'effettività nel godimento dei diritti sociali passa attraverso una serie di obblighi di prestazione – evidenziati appunto dall'art. 3 2° comma della Costituzione – e non soltanto di asten-

sione, a differenza dei diritti civili e di libertà.

A cogliere il rapporto fra solidarietà e dignità, stretto e inscindibile come quello fra eguaglianza e dignità, si presta particolarmente una constatazione di Gandhi: "la vera fonte dei diritti è il dovere. Se adempiamo i nostri doveri, non dovremo andare lontano a cercare i diritti. Se, lasciando i doveri inadempiti, rincorriamo i diritti, ci sfuggiranno come fuochi fatui. Quanto più li inseguiamo, tanto più fuggono lontano".

La dignità, proprio perché fonte di diritti, lo è al tempo stesso di doveri, nei termini che ci vengono proposti, ad esempio, sia dall'art. 2 della Costituzione italiana, sia dall'art. 34 della Carta europea dei diritti: il primo, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo e la richiesta di adempimento ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; il secondo, attraverso l'impegno alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, ed alla garanzia di un'esistenza dignitosa per chi non disponga di risorse sufficienti.

Sotto questo profilo la solidarietà, in quanto espressione di attenzione verso le categorie ed i soggetti deboli – in vista degli obiettivi, altrettanto importanti, sia di eguaglianza che di coesione sociale – è essenziale per l'attuazione effettiva della dignità, intesa come un diritto e al tempo stesso come un dovere per tutti e per ciascuno. In tal senso, assume un particolare rilievo l'affermazione, nell'art. 3 della Costituzione italiana, dell'eguaglianza formale accanto alla pari dignità sociale ed al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli e le limitazioni alla libertà ed all'eguaglianza.

Insomma, concludendo queste riflessioni, la dignità individua l'essenza e l'identità dell'uomo, in quanto tale. Senza di essa non può esservi eguaglianza né libertà; è il presupposto della relazione con l'altro e del riconoscimento reciproco; garantisce – nell'eguaglianza che nasce dalla comune dignità – il rispetto delle diversità e al tempo stesso l'impegno alla eliminazione degli ostacoli che trasformano le differenze in condizioni, in realtà, di inferiorità.

Poter far leva sul valore della dignità come espressione dell'unità nella diversità della situazione umana, e come espressione dell'eguaglianza nelle

differenze di essa – in termini appunto di pari dignità – mi sembra particolarmente significativo di questi tempi, in cui le incongruenze della globalizzazione e dei suoi effetti tendono piuttosto a radicalizzare un'alternativa tra l'equalitarismo della massificazione e dell'assimilazione forzata, o per contro la discriminazione. Ed è, questa, una delle sfide certamente più significative, che vale la pena di approfondire, nell'occuparsi della condizione umana.

## La dignità umana dinanzi alla corte di giustizia

di Roberto Conti

[Corte giustizia comunita' Europee Sez. I, 14 ottobre 2004, n. 36](#)

### FONTE

Corriere Giur., 2005, 4, 486

*Diritto comunitario - Diritti fondamentali*

Sommario: [Diritti fondamentali e principi generali dell'ordinamento comunitario](#) - [Dignità umana fra diritto interno e diritto comunitario](#) - [Principi generali del diritto comunitario, libertà fondamentali e diritti umani fondamentali a confronto. Alcuni precedenti della Corte di giustizia - Ordine pubblico e dignità umana](#) - [Il passaggio dalla Carta di Nizza al Trattato sulla Costituzione europea. Il problema della tutela multilivello](#) - [Conclusioni sui rapporti fra diritti fondamentali e Corti. Il duplice piano della sentenza Omega](#)

La decisione *Omega* della Corte di giustizia che si annota consente di soffermare l'attenzione su alcune tematiche destinate a divenire ancor più cruciali non appena entrerà in vigore il Trattato sulla Costituzione europea firmato a Roma il 29 ottobre 2004.

La Corte riconosce il diritto alla dignità umana e la possibilità di restringere altre libertà previste dal Trattato - nel caso di specie quella di prestazione di servizi-, integrando il concetto di ordine pubblico richiamato dall'art. 30 Tratt. CE

Nel caso concreto era accaduto che la società Omega, gestore di un impianto denominato "laserdromo" nella città di Bonn, praticava all'interno dei suoi locali un'attività ricreativa denominata "lasersport" realizzata con un'attrezzatura fornita da una ditta britannica che si svolgeva in un labirinto e prevedeva la distribuzione ai partecipanti di dispositivi di puntamento a raggi laser simili a pistole mitragliatrici e di giubbe di tessuto con un sensore ricevente fissato all'altezza del petto ed uno nella zona del dorso. I giocatori dovevano quindi sparare sulle sagome piazzate all'interno del labirinto ma, anche sugli avversari, cercando di colpire il sensore e di conseguire il maggior punteggio.

In seguito ad alcune proteste dei cittadini, l'autorità amministrativa tedesca aveva proibito alla Omega di rendere possibile e/o tollerare nel suo esercizio giochi che avessero come oggetto lo sparo di colpi mirati su persone mediante raggi laser o infrarossi e dunque, mediante registrazione dei colpi andati a segno, la c.d. "uccisione simulata in un contesto di gioco" di esseri umani. Come motivazione del provvedimento veniva tra l'altro addotta la sussistenza di un pericolo per l'ordine pubblico, in quanto le uccisioni simulate e la banalizzazione della violenza che ne conseguiva violavano i valori etici fondamentali riconosciuti dalla collettività tedesca.

Impugnato il provvedimento il giudice tedesco cure aveva confermato la legittimità del provvedimento, mentre la Corte amministrativa federale aveva sollevato innanzi alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale volta a chiarire se il provvedimento amministrativo adottato, certamente conforme alla disciplina interna, ponesse un limite inammissibile alla libertà di prestazione di servizi e delle merci sancita a livello comunitario.

Osservava in particolare il rimettente che il parametro utilizzato per vietare la pratica del "gioco ad uccidersi" era stato individuato nel principio della dignità umana sancito nell'art. 1, n. 1, prima frase, della Costituzione tedesca e che la rappresentazione a fini ludici di atti di violenza simulati si era dimostrata lesiva del diritto fondamentale di ogni essere umano alla dignità ed al rispetto. Restava, tuttavia, da chiarire se detto provvedimento avesse in qualche modo vulnerato le libertà fondamentali di circolazione delle merci e dei servizi garantite dal Trattato CE, incidendo sull'attività di vendita del gioco - e delle attrezzature ad esso connesse - che la ditta britannica aveva fornito alla società tedesca.

Il giudice *a quo*, infatti, pur riconoscendo che il provvedimento impugnato incideva su dette libertà, aveva mostrato dei dubbi in ordine alla applicazione dei motivi di ordine pubblico imperativo che avrebbero potuto giustificare dette limitazioni.

Tali perplessità nascevano dalla circostanza che secondo il rimettente la Corte di giustizia - caso *Schindler* <sup>(1)</sup> - avrebbe giustificato dette limitazioni solo se la motivazione addotta si fosse fondata su un diritto imperativo riconosciuto da tutti i Paesi membri. Perché se così fosse stato, allora, l'assenza di un omogeneo riconoscimento del diritto alla dignità umana, correlato alla riconosciuta legittimità del gioco in esame in altri Stati membri, avrebbe dovuto orientare nel senso del contrasto del provvedimento interno con le libertà del Trattato. I dubbi erano legittimati dal fatto che altre sentenze, richiamate dal rimettente - casi *Läärä* e *Zenatti* <sup>(2)</sup> - successive al caso *Schindler* sembravano avere escluso la necessità che i motivi di ordine pubblico, che potevano giustificare la limitazione alla libera prestazioni di servizi, dovessero fondarsi su una nozione comune di diritto.

La Corte di giustizia, uniformandosi alle conclusioni espresse dall'Avvocato generale Stix-Hackl, ha concluso per la legittimità del provvedimento dell'autorità amministrativa tedesca, riconoscendo che le limitazioni all'esercizio di determinate attività economiche fondate sul diritto alla dignità umana, riconosciuto a livello costituzionale da un paese membro e costituente *principio generale* del diritto comunitario, sono compatibili con il diritto comunitario e che i motivi di ordine pubblico che l'art. 30 CE richiama a tal proposito, pur dovendo intendersi restrittivamente e non potendo essere determinati unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni comunitarie, non devono però necessariamente corrispondere ad una concezione condivisa da tutti gli Stati relativamente alle modalità di tutela di un diritto fondamentale, quale è certamente quello alla dignità umana.

In tale prospettiva, il maggior approfondimento di tutela previsto nell'ordinamento costituzionale tedesco a favore del diritto alla dignità umana, li assunto non a principio di ordine generale - come nella maggior parte dei Paesi membri - ma quale autonomo diritto fondamentale dotato di carattere immediatamente precettivo, risulta ininfluenza proprio perché la Corte di giustizia non aveva mai inteso formulare un criterio generale per valutare la proporzionalità di ogni misura nazionale che limita l'esercizio di un'attività economica.

Da qui la conclusione che la misura adottata dall'amministrazione tedesca non aveva nemmeno vulnerato il principio di proporzionalità, posto che il divieto di sfruttamento commerciale di giochi che comportano la rappresentazione di omicidi corrisponde al livello di tutela della dignità umana che la Costituzione tedesca garantisce sul territorio di quello Stato e, per altro verso, che il divieto limitato alla sola variante del gioco laser finalizzata a colpire bersagli umani non aveva ecceduto quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito dalle autorità nazionali competenti.

[Diritti fondamentali e principi generali dell'ordinamento comunitario](#)

Volendo isolare i punti salienti della decisione in rassegna, occorre muovere, anzitutto, dal riconoscimento della dignità umana quale principio generale dell'ordinamento comunitario.

Tale affermazione è estremamente importante se si guarda al processo che la Corte sembra avere seguito, essendo ben consapevole che negli ordinamenti nazionali ed internazionali non si riscontra un'omogeneità nell'individuazione di tale concetto giuridico.

Se infatti la "dignità umana" esprime la suprema pretesa al rispetto e alla considerazione che deve spettare all'essere umano in quanto tale, fino a rappresentare i tratti distintivi dell'essere umano, essa, come osservato dall'Avvocato generale Stix - Hackl nelle conclusioni del 18 marzo 2004, rimanda inevitabilmente ad un dato pregiuridico che ne fa il substrato e la premessa di tutti i diritti umani, ma che non per questo si atteggia in modo uniforme nell'ordinamento internazionale e nei singoli ordinamenti.

Per quanto riguarda poi la dignità umana nel diritto comunitario, non si riscontra alcuna menzione espressa (scritta) nel diritto primario vigente <sup>(3)</sup>, anche se la Corte di giustizia <sup>(4)</sup> e gli Avvocati generali <sup>(5)</sup> hanno fatto riferimento alla dignità umana, e precisamente in relazione di volta in volta al principio di uguaglianza o di non discriminazione - in questo senso si parla di diritto alla dignità-uguaglianza o "égale dignité" <sup>(6)</sup>.

Se poi si guarda ai singoli Paesi membri, esso si atteggia generalmente come principio di ordine generale anche se non espressamente codificato <sup>(7)</sup> e solo raramente trova una sua precisa collocazione come invece avviene, appunto, nell'ordinamento tedesco che oltre ad avere esplicitamente codificato, all'interno della Costituzione, la dignità umana come autonomo diritto immediatamente azionabile <sup>(8)</sup>, ne fa un "principio costituzionale fondante" dei diritti umani.

### Dignità umana fra diritto interno e diritto comunitario

La Corte ha dunque riconosciuto il rispetto della dignità umana come parte integrante dei principi generali del diritto comunitario.

L'inserimento, anteriore alla Carta dei diritti fondamentali di Nizza di cui si dirà, della dignità umana fra i principi generali dell'ordinamento comunitario, nei quali la Corte ha compreso - dapprima pretoriamente e poi in forza dell'art. 6, n. 2 Trattato di Maastricht - i diritti fondamentali in quanto riconosciuti dalle tradizioni costituzionali dei Paesi membri e dalla CEDU, viene dal giudice di Lussemburgo ritenuto quasi come un'evenienza necessitata, essendo l'ordinamento giuridico comunitario *diretto innegabilmente ad assicurare il rispetto della dignità umana quale principio generale del diritto* <sup>(9)</sup>.

E ciò, secondo la Corte, è sufficiente per ritenere che l'obiettivo di tutelare la dignità umana sia compatibile con il diritto comunitario, a nulla rilevando la circostanza che *il principio* del rispetto della dignità umana benefici di uno *status* particolare in quanto diritto fondamentale autonomo in Germania.

È infatti questo il - non meno importante - passaggio che la Corte ha dovuto affrontare laddove si è posta il problema di una eventuale diversità, contenutistica o anche solo legata alle forme di codificazione del principio, fra tutela nazionale e tutela comunitaria di un diritto fondamentale.

Nelle poche battute della Corte sembra tuttavia cogliersi una leggera, e comunque percettibile, differenza quantitativa fra il diritto fondamentale alla dignità umana come riconosciuto dall'ordinamento tedesco ed il *principio generale* comunitario della dignità umana, materializzato dalla Corte in assenza di qualsivoglia dato normativo esplicito <sup>(10)</sup>. Differenza che il giudice comunitario sembra, comunque, non avere interesse ad approfondire.

Il problema potrebbe liquidarsi, con una certa dose di approssimatività, ricordando il particolare rapporto esistente fra i diritti fondamentali tutelati a livello interno e quelli *fondamentali* di matrice comunitaria, una volta che i secondi trovino linfa nelle *tradizioni costituzionali* dei singoli Paesi.

Se a ciò si aggiunge che la previsione, all'interno del Trattato, di limitazioni alle libertà fondamentali fondate su ragioni di ordine pubblico che, per come chiarirà la stessa Corte, possono assumere rilievo anche se fondate sulla normativa nazionale in materia di diritti fondamentali, appare evidente come la Corte intenda essa stessa rispettare, in via di principio, i valori cardine riconosciuti come tali dai singoli Paesi.

Ed è questo, probabilmente, il dato saliente e forse realmente innovativo della pronuncia in commento, se solo si considera l'atteggiamento generalmente restio della Corte a *subordinare* il diritto comunitario ai valori fondanti dei Paesi membri.

È quindi il passaggio successivo della motivazione a dimostrarsi di non minore importanza laddove la Corte riconosce, *in via di principio*, alla dignità umana - in quanto diritto fondamentale - la *forza* di limitare gli obblighi previsti dal diritto comunitario ancorché derivanti dalle libertà fondamentali del Trattato e fra queste dalla libertà di prestazione dei servizi-p. 35 sent.-.

#### [Principi generali del diritto comunitario, libertà fondamentali e diritti umani fondamentali a confronto. Alcuni precedenti della Corte di giustizia](#)

Utile può dimostrarsi, allora, uno studio dei precedenti resi dalla Corte di Lussemburgo sul tema.

Va a tal proposito ricordato il caso *Schmidberger Internazionale*, nel quale il problema dei rapporti fra tutele dei diritti fondamentali e libertà fondamentali è stato per la prima volta affrontato *expressis verbis*.

In quel caso il giudice comunitario aveva dovuto affrontare la vicenda relativa alla condotta di uno Stato membro che aveva consentito una manifestazione ambientalista organizzata per lamentare i rischi dell'inquinamento su un tratto nevralgico dell'autostrada del Brennero dalla quale era derivato il blocco del traffico veicolare pesante al valico fra le frontiere di due paesi membri. Erano quindi in gioco, per un verso, la libertà di circolazione delle merci che era rimasta vulnerata per un giorno e, per altro verso, il diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero e di riunione, tutelata a livello costituzionale dall'ordinamento tedesco.

In quel contesto l'Avvocato generale Jacobs, nelle conclusioni depositate l'11 luglio 2002, aveva rammentato che quella vicenda fosse la prima in cui uno Stato membro aveva invocato la necessità di tutelare diritti fondamentali per giustificare la restrizione ad una delle libertà fondamentali del Trattato, mostrando già allora di guardare con estrema attenzione al procedimento *Omega*, all'epoca in fase di istruzione innanzi alla Corte di giustizia <sup>(11)</sup>.

Il problema veniva affrontato muovendo dalla premessa che esistono numerose divergenze fra le categorie dei diritti fondamentali degli Stati membri. Dacché non poteva escludersi che uno Stato membro persegua uno scopo che, in base al diritto comunitario, dev'essere considerato illegittimo. In quell'occasione, tuttavia, la Corte di giustizia non mancò di sottolineare che "neppure i diritti alla libertà d'espressione e alla libertà di riunione pacifica garantiti dalla CEDU - contrariamente ad altri diritti fondamentali sanciti dalla medesima Convenzione, quali il diritto di ciascuno alla vita ovvero il divieto della tortura, nonché il divieto delle pene o di trattamenti inumani o degradanti, che non tollerano alcuna restrizione - appaiono come prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale" infine ammettendo la possibilità di restrizioni all'esercizio di quei diritti seppure in un'ottica di "*bilanciamento* tra gli interessi di cui si tratta" che la stessa Corte si fece carico essa stessa di operare. Peraltro, la totale sovrapposibilità dei diritti fondamentali invocati dallo Stato membro per giustificare la restrizione a quelli riconosciuti a livello comunitario - come noto attraverso l'acquisizione dei diritti tutelati dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali dei Paesi membri - impedì alla Corte di affrontare *funditus* il problema.

Il tema dell'eventuale non omogeneità fra diritti fondamentali - interni e comunitari - sembra trovare risposta in altri precedenti.

Ed infatti, nella sentenza *Internationale Handelsgesellschaft* la Corte aveva escluso che le libertà fondamentali potessero trovare un limite nelle disposizioni nazionali in materia di diritti fondamentali <sup>(12)</sup>.

Anzi, proprio la sentenza *Tanja Kreil* <sup>(13)</sup>, aveva recentemente ritenuto che il diritto comunitario osta all'applicazione di disposizioni nazionali, anche se di natura costituzionale.

L'apparente *revirement* espresso dalla sentenza *Omega* potrebbe allora spiegarsi col fatto che la Corte, riconoscendo alla dignità umana il *rango* di diritto fondamentale tutelato *anche* dal diritto comunitario, avverte meno il rischio di una lesione del principio della certezza del diritto. E ciò anche se manchi uniformità fra i diversi Paesi circa il contenuto di siffatta posizione.

Ma in realtà, come detto, la Corte non ha la necessità di giungere ad una simile affermazione, poiché le limitazioni alle libertà fondamentali, che pure il Trattato contempla, non richiedono *una concezione condivisa da tutti gli Stati membri relativamente alle modalità di tutela del diritto fondamentale* - p. 37 sent.in commento-

Se così è, la circostanza che le attrezzature per svolgere il *gioco ad uccidersi* siano riconosciute come legittime in un Paese membro, non impedisce ad altro Paese dell'Unione di fare ricorso al diritto fondamentale alla dignità umana per impedire quella medesima attività ludica. Tanto più quando la limitazione risulta circoscritta a talune modalità del gioco - e perciò stesso proporzionata -. È semmai sufficiente che alla base delle motivazioni adottate a livello interno vi sia un diritto fondamentale riconosciuto *anche* dalla Comunità.

Si va così profilando un consolidamento di una chiave di lettura - invero non prevalente - già in passato proposta dalla Corte di giustizia per cui non potrebbero ammettersi provvedimenti incompatibili "con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle Costituzioni" dei paesi membri <sup>(14)</sup> - v. sent. *Nold*, p. 13-. Ma su ciò si tornerà in seguito.

[Ordine pubblico e dignità umana](#)

È in questa prospettiva che la Corte si sofferma sul concetto di ordine pubblico, ribadendo principi invero sedimentati nella giurisprudenza di Lussemburgo.

Infatti, a proposito delle limitazioni alla libertà di prestazioni di servizi particolarmente frequenti sono stati i richiami alla possibilità che i singoli Stati godano di un certo margine di discrezionalità.

In tale prospettiva Corte di giustizia 11 settembre 2003, n. C-6/01, *Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas (Anomar) e altri c. Portogallo* ha giustificato le limitazioni ivi previste in tema di istituzione di case da gioco fondate sull'esigenza di protezione dei consumatori - che la Corte di giustizia ha da tempo qualificato come principio generale del diritto comunitario a partire dalla nota sentenza *Cassis de Dijon* <sup>(15)</sup> in cui già nel 1979 furono giustificati gli ostacoli alla circolazione delle merci prodotti dalle disparità tra le singole legislazioni in quanto necessari "per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, alla efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute, alla lealtà dei negozi commerciali ed alla *difesa dei consumatori*" - e di tutela dell'ordine sociale. Anche in quella circostanza il fatto che l'esercizio commerciale e la pratica dei giochi di sorte o d'azzardo costituiscano oggetto, in altri Stati membri - tra i quali la Spagna, il Regno Unito, la Germania e l'Irlanda - di legislazioni meno restrittive non ha reso incompatibile con il Trattato la disciplina portoghese, spettando alle autorità nazionali valutare se, nel contesto dell'obiettivo perseguito, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività di questa natura o soltanto limitarle e prevedere a tale scopo modalità di controllo più o meno rigide. Sicché la sola circostanza che uno Stato membro abbia scelto un sistema di tutela diverso da quello adottato da un altro Stato membro non può incidere sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni adottate in materia. E la Corte non mancò di precisare, su tale ultima questione, che spetta alle sole autorità nazionali, nell'ambito del loro potere discrezionale, definire gli obiettivi che esse intendono tutelare, individuare i mezzi che esse ritengono più adatti alla loro realizzazione e prevedere le modalità più o meno vincolanti di esercizio commerciale e di pratica dei giochi <sup>(16)</sup> e giudicate compatibili con il Trattato.

È in questo panorama che la sentenza *Omega* si iscrive a buon titolo nel solco della giurisprudenza appena ricordata, valorizzando in tal modo le istanze nazionali fondate su diritti fondamentali del paese d'origine.

E ciò anche se i mezzi di tutela a tale diritto offerti dagli altri Paesi membri non sono omogenei o, addirittura, consentono ciò che in altro Paese è vietato.

Il passaggio importante, semmai, è quello che demanda agli organi nazionali il compito di operare quell'esigenza di proporzionalità e di *bilanciamento* che in altre occasioni la Corte aveva essa stessa compiuto, così operando un rilevante *self restraint*. Dacché si comprende come l'eventuale maggiore tutela goduta da un diritto umano fondamentale a livello nazionale non è in grado di vulnerare il diritto comunitario.

### [Il passaggio dalla Carta di Nizza al Trattato sulla Costituzione europea. Il problema della tutela multilivello](#)

La portata della sentenza *Omega* si coglie esaminando i testi comunitari che fanno riferimento alla dignità umana i quali, pur non ancora vincolanti, sembrano avere condizionato la decisione del giudice comunitario.

In questa prospettiva emerge l'importanza del Titolo I della Carta dedicato alla dignità, e dell'art. II-61 Tr. Cost. eur. ove si trova riproposto il principio che "la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere *rispettata e tutelata*". E non meno rilevante appare il riferimento primario, contenuto nell'art. I-2 del Trattato, al fatto che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana <sup>(17)</sup>.

Occorre a tal punto brevemente ricordare che il passaggio dalla Carta di Nizza, come noto, priva di valore giuridico vincolante <sup>(18)</sup>, al Trattato costituzionale ha prodotto la *costituzionalizzazione* della Carta - e con essa dei valori fondamentali ivi tutelati-.

Il Trattato sulla Costituzione europea ha quindi inteso chiarire in modo dettagliato gli ambiti della Carta, pure preoccupandosi di definire una linea interpretativa comune dei valori in essa sanciti.

Vanno a tal punto ricordate le "Spiegazioni aggiornate relative al testo della Carta dei diritti fondamentali", elaborate sotto l'autorità del *Praesidium* della Convenzione che ha redatto la Carta ed aggiornate sotto il *Praesidium* della Convenzione europea alle quali i giudici dell'Unione e degli Stati membri devono guardare con particolare attenzione - v.art. II-112 par.7 e preambolo alla Carta-.

Orbene, nello spirito del legislatore sovranazionale costituente è anzitutto chiara l'idea che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell'ambito dell'Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione <sup>(19)</sup>. Tanto è chiarito dall'art. II-111 par.1 e 2 Tr. Cost. Eur., ma anche dalle spiegazioni allegate <sup>(20)</sup>.

Restavano semmai da focalizzare i rapporti fra i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, quelli disciplinati dal diritto interno e quelli individuati dalla CEDU.

Il coordinamento sembra cogliersi negli articoli II-112 par. 3 Tr. Cost. eur., ove si precisa che il significato e la portata dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta è uguale a quello dei corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU - e fatta salva la maggiore protezione che l'Unione potrà approntare-. È invece il par.4 dello stesso articolo a precisare che "Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati *in armonia con dette tradizioni*", poi aggiungendosi al successivo par.6 che "si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta".

Il successivo art. II-113 - riprendendo testualmente l'art. 53 della Carta di Nizza - dispone poi che "Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, *e dalle costituzioni degli Stati membri*".

Sembra allora che il legislatore costituente del 2004, prevedendo l'adesione dell'Unione alla CEDU (art. I-9 par. 3), abbia voluto, per un verso, agganciare il significato dei diritti fondamentali tutelati dalla CEDU - facenti parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali(art. I-9 par. 3 Tr. Cost. eur.)a quello attribuito dalla giurisprudenza di Strasburgo ai corrispondenti diritti fondamentali e, per altro verso, tenere in debito conto i diritti che si fondano sulle tradizioni costituzionali *comuni* agli Stati membri.

Rileva, piuttosto, l'attenzione che il legislatore costituente ha voluto riservare alle legislazioni nazionali, in una prospettiva che parrebbe così non necessariamente rivolta a favorire una certa

armonizzazione in ordine al contenuto dei diritti fondamentali "che le Carte costituzionali e le convenzioni internazionali garantiscono, di solito, in termini convergenti" <sup>(21)</sup>.

### Conclusioni sui rapporti fra diritti fondamentali e Corti. Il duplice piano della sentenza Omega

La Corte di giustizia, con la sentenza in rassegna, sembra essere pienamente cosciente del ruolo di giudice *costituzionale* che a breve sarà chiamata a svolgere all'interno dell'Unione.

La nuova investitura - e legittimazione - che le deriverà dal Trattato sulla Costituzione europea in tema di diritti umani aprirà una stagione tutta da scoprire, nella quale lo scrutinio di conformità del diritto comunitario ai diritti fondamentali riservato al giudice di Lussemburgo non potrà che ridisegnare i ruoli delle corti costituzionali nazionali, fino ad ora individuate come "corti dei diritti" oltre che i rapporti fra giudici nazionali, Corte di Lussemburgo e Corte EDU di Strasburgo.

Volendo anticipare i tempi, la sentenza *Omega*, nella quale la Corte sembra muoversi come giudice *costituzionale* di quei *diritti fondamentali* che, già scolpiti dalla Carta di Nizza, sono stati costituzionalizzati dal - non ancora in vigore - Trattato si spinge, anzitutto, fino ad un'affermazione mai prima compiutamente espressa a proposito dei principi generali del diritto comunitario e che, con riferimento alla prevalenza dei diritti fondamentali sulle libertà fondamentali tutelata dai Trattati istitutivi, diviene quasi necessitata.

Sembra dunque che il giudice di Lussemburgo, consapevole che alla base del diritto comunitario deve esservi il valore della dignità umana <sup>(22)</sup>, abbia colto in modo chiaro il rischio - di emarginazione, a favore delle corti costituzionali interne e della Corte dei diritti umani di Strasburgo - che sarebbe derivato da una posizione rivolta a disegnare in modo diverso i rapporti fra le libertà garantite dal Trattato CE ed i diritti fondamentali, per ora enucleati in via pretoria ma a breve costituenti principi primari costituzionalizzati ai quali parametrare la legittimità degli atti comunitari e di quelli nazionali ivi operanti.

Tale rischio viene, così, superato affrontando il tema della "necessaria conciliazione tra le esigenze di tutela dei diritti fondamentali nella Comunità con quelle derivanti da una libertà fondamentale sancita dal Trattato" <sup>(23)</sup> alla luce dell'art. 51 n. 1 della Carta di Nizza - e dell'art. II-112 par.1 del Trattato sulla Costituzione europea - in modo da impedire che le misure adottate dagli organi comunitari e quelle statali nell'ambito di applicazione del diritto comunitario siano incompatibili con i diritti fondamentali <sup>(24)</sup>.

La conclusione espressa sul punto dalla Corte trova ampia ed articolata spiegazione nelle conclusioni dell'Avvocato generale, all'interno delle quali, dopo un *excursus* sulla tutela dei diritti fondamentali nel diritto comunitario, sono collocati i diritti fondamentali come parte integrante del diritto primario - cfr. p. 49 concl. avv. gen. -.

Il che conduce l'Avvocato generale a considerare che tali diritti fondamentali vanno utilizzati, per un verso, come parametro interpretativo delle libertà fondamentali previste dai Trattati comunitari, - v. p. 53 concl. avv. gen. - e, per altro verso, quale condizione di legittimità degli atti comunitari.

In tale prospettiva nella scala gerarchica proposta il giudice comunitario non poteva che posporre le libertà economiche ai diritti umani e, soprattutto, alla dignità umana.

In tale prospettiva nella scala gerarchica proposta dal giudice comunitario non poteva che posporre le libertà economiche ai diritti umani e, soprattutto, alla dignità umana.

Quel che sembra tuttavia trasparire dalla decisione in commento - ed è questo il *secondo piano* della sentenza *Omega* - è una certa apertura rispetto al principio che tralaticciamente aveva denegato ogni rilevanza ai diritti tutelati anche a livello costituzionale ed anzi affermato il loro carattere cedevole rispetto ai diritti *comunitari*.

Se così è, l'affermazione, contenuta nella sentenza *Internationale Handelsgesellschaft*, per cui il rinvio "ai diritti fondamentali, per come formulati nella Costituzione di uno Stato membro, oppure ai principi costituzionali nazionali non può sminuire la validità di un atto comunitario o la sua validità nel territorio dello Stato" potrebbe subire, nel prossimo futuro, un certo ridimensionamento che lo stesso giudice di Lussemburgo pare caldeggiare, in un'ottica protesa a salvaguardare il sostrato dei diritti fondamentali riconosciuti nei singoli Paesi dell'Unione.

In questa direzione, si è visto, sembra soffiare l'art. II-113 del Trattato sulla Costituzione europea che pare attribuire ai limiti costituzionali interni la capacità di deroga al diritto comunitario <sup>(25)</sup>.

I delicati rapporti che verranno ad intrecciarsi fra le Corti costituzionali e la Corte di giustizia sono tutti da scoprire.

Anzi, può farsi menzione della vicenda, originata dal tribunale costituzionale austriaco che, nel rivolgersi, con le forme del rinvio pregiudiziale <sup>(26)</sup> alla Corte di giustizia perché risolvesse il conflitto fra un diritto sancito in sede comunitaria (diritto alla tutela dei dati personali sancito dalla *dir. 95/46/CE*) ed il diritto dei cittadini ad essere informati su questioni di pubblico interesse - di matrice costituzionale interna - aveva mostrato l'esigenza di un coordinamento fra le Corti che, si pensava, si sarebbe risolto in un'affermazione della *superiorità* del diritto comunitario sul diritto interno.

Ed invece, la Corte di giustizia <sup>(27)</sup>, pur riaffermando la necessità di un contemperamento fra le due esigenze, ha rimesso al giudice nazionale ogni valutazione in ordine alla *proporzionalità* della limitazione subita dalla normativa comunitaria, così ad esso demandando "il compito di operare il "bilanciamento" necessario tra i diritti" <sup>(28)</sup>.

Esce così confermato l'intendimento della Corte di giustizia di dispensare la propria giurisprudenza avendo comunque presente che i diritti fondamentali riconosciuti a livello costituzionale dai quali la stessa, seppur con grandi margini di discrezionalità, mosse i primi passi nella tutela dei diritti umani, vanno comunque preservati anche a costo di limitare il *primato* del diritto comunitario.

In tale prospettiva, il principio del *primato* contenuto nell'art. I-5 *bis* del nuovo Trattato sulla Costituzione europea <sup>(29)</sup> verrebbe limitato, sempre a livello del Trattato costituzionale, da una disposizione *speciale* che dà prevalenza alla norma di salvaguardia contenuta nel diritto nazionale più favorevole <sup>(30)</sup>. Il tutto in un'ottica protesa a garantire la *protezione* più estesa dei diritti fondamentali che finisce con l'essere particolarmente convincente.

Il che finisce, in buona sostanza con l'attestare, per un verso, la *grandezza* - e la lungimiranza - espressa dalla Corte di giustizia, e col delineare una chiave di lettura, come sempre molto pragmatica e poco dogmatica, equilibrata per districarsi negli intricati rapporti fra le *Corti*.

In questa prospettiva va segnalata la decisione del *Conseil Constitutionnel* francese <sup>(31)</sup> che ha riconosciuto la compatibilità delle norme della Carta dei diritti fondamentali contenute nel Trattato

sulla Costituzione europea proprio sottolineando la necessità che quei diritti fondamentali siano interpretati *alla luce* delle tradizioni costituzionali dei paesi dell'Unione.

Ed in questa prospettiva non può non osservarsi che il ruolo del giudice nazionale - quale giudice comunitario di prima istanza - sarà ancora una volta di estrema importanza, allorché lo stesso verrà chiamato a vivificare i diritti fondamentali - di matrice interna e comunitaria - improntando la propria attività ad un'armonizzazione fra fonti eterogenee dalla quale deriverà il precetto applicabile al caso concreto.

-----  
<sup>(1)</sup> Corte di giustizia 24 marzo 1994, n. C-275/92, Schindler in Racc. I-1039.

<sup>(2)</sup> Corte di giustizia 21 ottobre 1999, n. C-67/98, Zenatti, in Racc. I-7289.

<sup>(3)</sup> È l'Avvocato Generale Stix-Hackl a ricordare che in taluni atti giuridici di diritto derivato - 'considerando' del regolamento (CEE) n. 1612/68 - "Considerando che il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità (...)" - e *art. 12 della direttiva 89/552/CEE* - "La pubblicità televisiva non deve: a) vilipendere la dignità umana". - si fa riferimento alla dignità umana, e in relazione a ciò essa è confluita altresì nella giurisprudenza - Corte di giustizia 9 luglio 1997, cause riunite C-34/95, C-35/95 e C-36/95, De Agostini e a. (in Racc. I-3843, p. 31), e Corte di giustizia 17 settembre 2002, n. C-413/99, Baumbast e R. (in Racc. I-7091, p.59 - .

<sup>(4)</sup> In Corte di giustizia 30 aprile 1996, n. C-13/94, P c. S (in Racc. I-2143, p. 22). V. anche Corte di giustizia 13 luglio 1983, n. C-152/82, Forchieri c. Belgio, in Racc. 1983, 2323 e Corte di giustizia 13 novembre 1990, in C-308/89, Di Leo. c. Land Berlin, in Racc., 1990, I, 4185 ove si è fatto riferimento alla dignità umana quale preconditione per l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.

<sup>(5)</sup> V. con riferimento alla sentenza di cui alla precedente nota le conclusioni dall'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 10 luglio 2003, nella causa C-117/01, K.B. - p. 77-. In relazione al diritto alla parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e femminile, v. Concl. Avv. generale Cosmas dell'8 ottobre 1998, cause riunite C-50/96 Lilli Schröder e a. - p. 80.

<sup>(6)</sup> Nella sentenza 9 ottobre 2001, n. C-377/98, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio (in Racc. I-7079), la Corte ha avuto modo di precisare il valore della dignità umana e la tutela a questa accordata nell'ambito del diritto comunitario.

<sup>(7)</sup> In Italia, al di là del riferimento contenuto *nell'art. 41 Cost.* (l'iniziativa economica privata non può svolgersi ....in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana) la dignità umana è considerata come valore fondante. V. sul punto Palermo, Dignità umana, op.cit., 105 s. anche per l'esame della giurisprudenza della Corte costituzionale.

<sup>(8)</sup> "Art. 1 Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz): (1) La dignità dell'uomo è intangibile. Rispettarla e difenderla è dovere di ogni potere dello Stato. (2) Il popolo tedesco si riconosce pertanto nei diritti inviolabili e inalienabili dell'uomo come fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo. (3) I diritti fondamentali previsti negli articoli seguenti vincolano il potere legislativo, il potere esecutivo e quello giurisdizionale, come diritto immediatamente efficace".

<sup>(9)</sup> V. l'interessante scritto di Palermo, Dignità umana e uguaglianza nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in *Diritti fondamentali e multietnicità*, a cura di A. Galasso, Palermo, 2003, 95 s.

<sup>(10)</sup> V. sul punto le osservazioni dell'Avvocato generale Stix - Hackl al p. 90.

<sup>(11)</sup> V. nota 39 alle Conclusioni summenzionate.

<sup>(12)</sup> Corte di giustizia 17 dicembre 1970, n. C-11/70, *Internationale Handelsgesellschaft* (in Racc. 1125 ). Ciò perché "il richiamo a norme o nozioni di diritto nazionale nel valutare la legittimità di atti emananti dalle istituzioni della Comunità menomerebbe l'unità e l'efficacia del diritto comunitario. La validità di detti atti può essere stabilita unicamente alla luce del diritto comunitario. Il diritto nato dal Trattato, che ha una fonte autonoma, per sua natura non può infatti trovare un limite in qualsivoglia norma di diritto nazionale senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che sia posto in discussione il fondamento giuridico della stessa Comunità. Di conseguenza, il fatto che siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione di uno Stato membro, vuoi i principi di una costituzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto della Comunità né la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato" - Anche nella sentenza *Hauer* si affermava che l'eventuale contrasto di un atto comunitario con norme anche costituzionali di uno Stato membro, anche se relative a diritti fondamentali, non può inficiare la sua validità.

<sup>(13)</sup> Corte di giustizia 11 gennaio 2000, n. C-285/98, *Tanja Kreil/Repubblica federale di Germania*, in ... [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int).

<sup>(14)</sup> Nella sentenza *Nold/Commissione* ebbe a precisarsi che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, di cui essa garantisce l'osservanza. La Corte, garantendo la tutela di tali diritti, è tenuta ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e non potrebbe, quindi, ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle costituzioni di tali Stati.

<sup>(15)</sup> Corte di giustizia, CE 20 febbraio 1979, n. C-120/78 *Rewe Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, in *Foro it.* 1981, IV, 290. In precedenza, in effetti la Corte aveva inteso graduare la portata dei diritti di natura economica rispetto ai diritti fondamentali ritenendo che i primi potessero essere limitati da "superiori interessi generali" - Cfr. *Alpa*, I diritti dei consumatori, cit., 45 che ricorda Corte di giustizia 27 settembre 1979 n. C-230/78, in Racc. 1975, 1185.

<sup>(16)</sup> V., in tal senso, sentenze *Schindler*, cit., p. 61; *Läärä e a.*, cit., p. 35, e Corte di giustizia 21 ottobre 1999, n. C-67/98, *Zenatti*, cit. p. 33.

<sup>(17)</sup> Cfr. Ferraro, *Costituzione europea e diritti fondamentali dell'uomo*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2004, 3, 472: "il primo di questi valori-principi (nonché capi del documento) è quello della "dignità", che è ormai veramente comune, ancorché in alcune è espresso in altre è invece inespresso, a tutte le costituzioni degli Stati membri, ma è anche proprio della *versfassung* comunitaria".

<sup>(18)</sup> Circostanza, questa, che non ha impedito al legislatore comunitario di affermare che affermare che taluni strumenti normativi riconoscono i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - v. ad esempio il considerando 33 al Reg.CE/2201/2003 del 27 novembre 2003.

<sup>(19)</sup> Corte di giustizia 13 luglio 1989, Wachauf, n. C-5/88, in Racc. 1989, 2609; Corte di giustizia 18 giugno 1991, ERT, ivi 1991, I-2925; Corte di giustizia 18 dicembre 1997, Annibaldi, n. C-309/96, ivi 1997, I-7493.

<sup>(20)</sup> Ed è sempre in seno alle spiegazioni che la Convenzione chiarisce come "alle istituzioni dell'Unione può essere imposto l'obbligo, a norma della seconda frase del paragrafo 1, di promuovere i principi sanciti nella Carta soltanto nei limiti di queste stesse competenze".

<sup>(21)</sup> Così si è espresso di recente il Presidente della Corte costituzionale Onida, in occasione della conferenza stampa tenuta il 20 gennaio 2005.

<sup>(22)</sup> V. sul punto A.von Bogdandy, L'uropeizzazione dell'ordinamento giuridico come minaccia per il consenso sociale? ,in Diritti e Costituzione nell'Unione europea, a cura di G. Zagrebelsky, Bari, 2003, 280.

<sup>(23)</sup> Cfr. Corte di giustizia 12 giugno 2003, n. C-112/00, Schmidberger, in Racc., 2003, I-5659-

<sup>(24)</sup> Così Corte di giustizia 12 giugno 2003 Schmdberger, cit.,p. 73

<sup>(25)</sup> Su tali temi v. di recente Celotto, Il primato del diritto europeo nel Progetto di Costituzione, in [www.lexitalia.it](http://www.lexitalia.it).

<sup>(26)</sup> È noto che la Corte costituzionale italiana è andata nel tempo autoescludendosi dal sistema del rinvio pregiudiziale, demandando in toto alla Corte di giustizia il sindacato di conformità delle norme nazionali al diritto comunitario. Su tali questioni sia consentito il rinvio a Conti, Giudici supremi e responsabilità per violazione del diritto comunitario, in Danno e resp. 2004, 1, 37. In aggiunta può solo ricordarsi che l'allora Presidente della Corte costituzionale Chieppa, in occasione della giornata di studio su Il ruolo delle Corti costituzionali nelle odierne democrazie, svoltosi in Roma il 30 maggio 2003, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), ebbe a ribadire il ruolo giurisdizionale della Corte costituzionale, dal quale sembrerebbe potersi rappresentare un'autentica via d'uscita per riallacciare, attraverso il rinvio pregiudiziale, un dialogo fra le due Corti oggi più che mai auspicabile.

<sup>(27)</sup> Corte giust. 20 maggio 2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Rechnungshof (C-465/00) Christa Neukomm (C-138/01), Joseph Lauermann (C-139/01), p. 76-80, in [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int).

<sup>(28)</sup> Guzzetta, Garanzia multilivello dei diritti e dialogo tra le Corti nella prospettiva di un bill of rights europeo, in AA.VV., Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello, a cura di D'Atena e Grossi, Milano, 2004, 167.

<sup>(29)</sup> "La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri".

<sup>(30)</sup> Guzzetta, op.cit., 160.

<sup>(31)</sup> Che opportunamente il Conseil constitutionnel - 19 novembre 2004, decisione 505/2004, in [www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004505](http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004505), esaminando la compatibilità del Trattato sulla Costituzione europea firmato il 29 ottobre 2004 a Roma con la Costituzione francese ha attribuito a tale strumento la veste di trattato internazionale e non di costituzione.



Data pubblicazione 15.04.2014

## Appunti per una voce di Enciclopedia sulla dignità dell'uomo \*

di

Antonio Ruggeri\*\*

1. **Il riconoscimento della dignità da parte della Costituzione e delle Carte dei diritti e il segno da essa lasciato nel "diritto vivente".** – La storia della dignità, nel pensiero giuridico (e non), è antica e, di sicuro, può farsi risalire già all'antichità greco-romana (se ne ripercorrono le tappe più salienti in Oehling de los Reyes A. e Ridola P.; ampi riferimenti anche in Mezzetti L.). Negli scritti di diritto, in ispecie, i riferimenti alla dignità dell'uomo ormai non si contano più e vanno anzi crescendo a ritmi incalzanti, specie nel tempo presente segnato da una spiccata attenzione per i diritti fondamentali, le forme del loro riconoscimento (in ambito internazionale e sovranazionale, come pure in ambito interno), i modi della loro tutela. È singolare la circostanza per cui quanto più ci si allontana dalla stagione particolarmente dolorosa degli anni della seconda grande guerra, pur nell'indelebile ricordo degli orrori in essa commessi da uomini innaturalmente trasformati in belve, e si reputa essere ormai una conquista indiscussa, negli ordinamenti di stampo liberal-democratico, il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti di libertà, tanto più si avverte ugualmente il bisogno di mettere i diritti stessi al riparo da minacce assai insidiose e viepiù aggravatesi, specie per effetto dello sviluppo scientifico e tecnologico. Allo stesso tempo, si mostra assai disagevole la messa a fuoco di concetti elementari, quale quello di "diritti fondamentali" (cosa li fa tali e come riconoscerli?) o, appunto, di "dignità", che parrebbero essere di lampante evidenza e che, di contro, quanto più se ne tenti l'approfondimento, tanto più cresce la difficoltà della loro chiarificazione, senza che nondimeno ciò autorizzi a portar acqua al pessimismo senza speranza proprio di certe

---

\* Lo scritto è destinato alla *Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia*, II ed., a cura di G. Russo, in corso di stampa.

\*\* Ordinario di Diritto Costituzionale - Università degli Studi di Messina.

dottrine (a riguardo delle quali, a breve) che considerano indefinibili i concetti in parola (e, segnatamente, quello di dignità).

Non si dispone qui dello spazio necessario a che si riportino, ancorché in sunto, i principali modi d'intendere la dignità e di farla valere, specie nelle più sofferte tra le esperienze giuridicamente rilevanti. Conviene piuttosto fermare l'attenzione sui profili di carattere metodologico emergenti dal suo studio, con specifico riguardo all'ordinamento italiano e, ulteriormente specificando, al piano costituzionale. La Carta costituzionale italiana fa, invero, esplicita menzione della dignità in tre sue disposizioni e, segnatamente, negli artt. 3, I c. (a riguardo del principio fondamentale della "pari dignità sociale" dei cittadini), 36, I c. (dove si riconosce il diritto del lavoratore ad una retribuzione comunque adeguata ad assicurare al lavoratore stesso ed alla sua famiglia "un'esistenza libera e dignitosa") e 41, II c. (che pone quale limite alla iniziativa economica privata il rispetto, oltre che della sicurezza e della libertà, della "dignità umana"); v., inoltre, in modo implicito ma certo, gli artt. 2 (dove si riconoscono i "diritti inviolabili dell'uomo" e si richiede l'adempimento dei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"), 13, IV c. (a riguardo del divieto di "ogni violenza fisica e morale" a carico di persone sottoposte a restrizione della libertà personale), 27, III c. (laddove si stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al "senso di umanità"), 29, I c. (in merito alla "eguaglianza morale" dei coniugi), 32, II c. (a riguardo del "rispetto della persona umana" sottoposta a trattamento sanitario), e altri disposti ancora.

A questi dati occorre aggiungere i richiami alla dignità fatti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: un documento normativo cui è riconosciuto rango costituzionale e che alla dignità dedica l'intero suo Titolo I, a voler appunto rimarcare la sua funzione di "cardine del regime costituzionale dei diritti nell'Unione europea" (Costanzo P., 387), ad essa espressamente riconducendo il diritto alla vita, alla integrità della persona (specie nell'ambito della medicina e della biologia, laddove si fa obbligo del rispetto del consenso libero ed informato della persona, si fa divieto di pratiche eugenetiche e di clonazione riproduttiva e di fare del corpo umano una fonte di lucro, nonché si stabilisce la proibizione della tortura, di pene o trattamenti inumani e degradanti, della schiavitù o di lavori forzati). Non minore rilievo va poi assegnato alle

pronunzie della Corte di giustizia, alle quali è parimenti assegnata forza normativa di grado costituzionale, seppur limitata – così come è proprio del diritto dell'Unione in genere – ai soli ambiti materiali di competenza dell'Unione stessa, per quanto la tendenza sia nel senso della loro crescente espansione. In particolare, nella sentenza 14 ottobre 2004, in causa C-36/02, *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, con riferimento a giochi che simulano l'uccisione di persone umane, la dignità è annoverata tra le “tradizioni costituzionali comuni” degli Stati membri e, per ciò stesso, tra i “principi generali” del diritto comunitario. Similmente, con sent. del 9 ottobre 2001, in causa C-377/98, *Paesi Bassi c. Parlamento e Commissione*, è dichiarata l'impossibilità di riconoscere come brevettabili le invenzioni biotecnologiche contrarie alla dignità. Merita poi di essere rammentata la circostanza per cui, già prima della proclamazione della Carta dei diritti dell'Unione, la Corte di giustizia aveva più volte fatto richiamo alla dignità (ad es., a riguardo dell'indebito licenziamento di un lavoratore dovuto al suo mutamento di sesso: sent. del 30 aprile 1996, in causa C-13/94, *P.v.S. and Cornwall Country Council*); dopo la proclamazione della Carta, tra le altre, si ricordano qui la sent. 16 giugno 2005, in causa C-105/03, *Pupino*, a riguardo delle deposizioni in pubblica udienza di persone particolarmente vulnerabili, quali i minori in tenera età, vittime di maltrattamenti, e la sent. 28 aprile 2011, in causa C-61/11, *Hassen El Dridi, alias Soufi Karim c. Italia*, sul rimpatrio di stranieri irregolari, consentito sempre che ne siano appieno salvaguardati i diritti fondamentali e la dignità (sul rilievo posseduto dalla Carta di Nizza-Strasburgo al piano della protezione dei diritti, v., ora, Trucco L.).

Unitamente alla tutela apprestata in ambito “eurounitario”, va tenuta presente quella offerta in seno alla Comunità internazionale dalle molte Carte dei diritti (e, in special modo, dalla CEDU) che, pur non essendo in giurisprudenza riconosciute come dotate della medesima forza giuridica comunemente assegnata al diritto dell'Unione, costituiscono ugualmente documenti normativi *materialmente* costituzionali, dandosi in essi pure il riconoscimento di diritti fondamentali (su ciò, nella ormai incontenibile lett., per tutti, Cassese A.). Ed è qui appena il caso di accennare di sfuggita come la stessa giurisprudenza costituzionale si mostri da tempo avvertita del rilievo posseduto dalle Carte suddette nella pratica giuridica, avendo ammesso che esse e la Costituzione

“si integrano, completandosi reciprocamente nell’interpretazione” (sent. n. 388 del 1999). D’altro canto, la più recente giurisprudenza (spec. sent. n. 317 del 2009 e succ.), a riguardo del confronto tra norme di diritto interno e norme di origine esterna (e, segnatamente, della CEDU), dichiara doversi ogni volta ricercare dove si situi la più “intensa” tutela ai diritti fondamentali (e, in genere, ai beni della vita costituzionalmente protetti), quella essendo appunto la norma o il sistema di norme cui assicurare la preminenza nella singola vicenda processuale in cui si faccia questione della tutela stessa. Un criterio, questo, nel quale si riconosce la stessa CEDU che ritaglia per sé un ruolo meramente “sussidiario”, valevole nei soli casi in cui la protezione da essa apprestata ai diritti sia maggiormente adeguata di quella offerta in ambito interno. Per quanto la Convenzione europea non faccia esplicita menzione della dignità, è ad essa fatto diffuso richiamo da parte della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Fra le molte altre, v. sent. *Tyrer c. Regno Unito* 25 aprile 1978, ric. n. 5856/72, con riferimento a punizioni corporali comminate ad un giovane a seguito di un procedimento penale; sent. 4 dicembre 1995, ric. n. 18896/91, *Ribitsch c. Austria*, a riguardo della coercizione fisica a danno della dignità di persona privata della libertà personale; sent. 28 febbraio 2008, ric. n. 37201/06, *Saadi c. Italia*, quanto alla espulsione di soggetto, quale che sia il reato di cui si sia reso responsabile, laddove si trovi esposto a rischio di trattamenti disumani nel Paese di provenienza; sentt. 3 novembre 2011, ric. n. 57813/00, *S.H. e altri c. Austria*, e 28 agosto 2012, ric. n. 54270/2010, *Costa e Pavan c. Italia* (entrambe in materia di procreazione medicalmente assistita); sentt. 24 giugno 2010, ric. n. 30141/04, *Schalk e Kopf c. Austria*, e 19 febbraio 2013, ric. n. 19010/07, *X e altri c. Austria* (rispettivamente, in tema di matrimonio tra persone dello stesso sesso e di adozione da parte di omosessuali); sent. 7 novembre 2013, *Vallianatos e altri c. Grecia*, ricc. nn. 29381/09 e 32684/09 (in tema di registrazione delle unioni di fatto, limitata alle sole coppie eterosessuali); sent. 25 settembre 2012, ric. n. n.33783/09, *Godelli c. Italia*, con riguardo al diritto dell’adottato a conoscere le proprie origini; sent. 8 gennaio 2013, ricc. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, *Torreggiani e altri c. Italia*, e sent. 18 marzo 2014, ricc. nn. 24069/03, 197/04, 6201/06, 10464/07, *Öcalan c. Turchia (n° 2)*, a riguardo delle condizioni degradanti in cui versano i detenuti (la terzultima e penultima decisione del giudice

europeo hanno quindi trovato una nitida eco in due pronunzie della Corte costituzionale, nn. 278 e 279 del 2013, a conferma di quanto possa essere fruttuoso il “dialogo” tra le Corti, laddove – come qui – si mettano da canto antiche diffidenze e perduranti timori [altri riferimenti in Di Ciommo M., spec. al cap. III; Oehling de los Reyes A., 353 ss.; Politi F., 120 ss.; Ruotolo M., 2012, 154 ss.; Casonato C., 52 ss.; Pirozzoli A., cap. VIII; Piciocchi C., Conti R., spec. parte VI, ma *passim*, e, con specifico riguardo alla lesione della dignità delle persone soggette a limitazione di libertà personale, ancora Ruotolo M., 2011, nonché Forti G., Corleone F. - Pugiotto A. (curr.), 2012 e 2013, Pugiotto A., Nardocci C.).

Ciò che, nondimeno, merita di essere messo in chiaro è che la dignità si porta naturalmente da sé oltre gli ambiti materiali in relazione ai quali è espressamente riconosciuta, finendo col proiettarsi in ogni dove e di lasciare ovunque il segno marcato della sua indelebile presenza, del suo bisogno di essere comunque e fino in fondo salvaguardata. Gli stessi riferimenti ad essa espressamente fatti nella Carta costituzionale italiana, col carattere frammentario che li connota, rischiano di darne una immagine riduttiva e persino deformante, laddove su di essi solo si appunti l’attenzione, non potendosi in tal modo cogliere la formidabile *vis* espansiva e pervasiva dell’intero ordinamento e dell’intera esperienza giuridica posseduta dalla dignità. E ciò, per la elementare ragione che la nostra – come è stato detto (v., da ultimo, Ruggeri A., 2013) – è una Costituzione “*personalista*”, che ha appunto la persona umana al centro dell’edificio giuridico sin dalle sue fondamenta rifatto dopo lo sfascio provocato dal conflitto bellico e l’avvento della Repubblica che è ad esso seguito (su ciò, ora, Rodotà S.). Una persona salvaguardata – è stato felicemente affermato (Mounier E. e Baldini V., 2007, 58) – in “lunghezza, larghezza e profondità”. Non è, dunque, a caso se i riferimenti alla dignità presenti in giurisprudenza (sia costituzionale che comune) si spingono molto oltre i pur vasti ambiti materiali in relazione ai quali se ne fa espressa parola in Costituzione; e merita di essere messa in speciale evidenza la circostanza per cui, in nome della dignità, si è talora rilevato il carattere recessivo di precetti costituzionali che astrattamente richiederebbero scrupolosa osservanza (un solo esempio per tutti: Corte cost. n. 10 del 2010, con riferimento alla *social card*, introdotta da atto normativo dello Stato a beneficio di

persone che versano in condizioni economiche di particolare bisogno, un atto fatto salvo dal giudice delle leggi malgrado l'accertamento della invasione della sfera di competenze delle Regioni per effetto della sua adozione perpetrata).

## **2. L'accezione soggettiva e quella oggettiva di dignità e la questione della sua sottoposizione a bilanciamento con altri beni o interessi costituzionalmente protetti.**

– A riguardo della centralità della persona umana, in funzione della cui salvaguardia si dispone l'intera trama costituzionale, in ciascuno dei punti di cui si compone, e discendendo l'ordinamento che da essa si tiene, si registra tra gli studiosi un consenso pressoché unanime; non poco divergenti sono, tuttavia, i modi con cui si vorrebbe protetta, nella pratica giuridica in tutte le sue multiformi manifestazioni, la persona stessa.

Fondamentalmente si battono il campo due opposte vedute (si riprende qui, con precisazioni e ulteriori svolgimenti, un'analisi già fatta in Ruggeri A., 2011; su di essa le precisazioni di Baldini, 2013, § 5, e 2014).

Da un lato, si danno coloro che riducono ed esauriscono la dignità nell'autodeterminazione del soggetto, di *ciascun* soggetto, in tal modo a conti fatti disperdendone il concetto e rendendolo astrattamente indefinibile, le sue definizioni potendo essere tante quanti sono gli esseri umani (ed anzi... *di più*, uno stesso soggetto potendo anche cambiare più volte idea nel tempo circa l'"uso" da fare della propria dignità). Questo modo di vedere le cose si è fatto – ad opinione di chi scrive, pericolosamente – strada, specie negli ultimi tempi e specie in relazione a questioni eticamente sensibili (come le si suole, pur con una certa approssimazione e improprietà, qualificare), quali quelle relative all'inizio o al fine-vita (riferimenti in Agosta S. e, ora, in Conti R., spec. alle parti VI e VII, e Baldini V., 2014). Così, ad es., si dice, da parte di chi si riconosce nell'indirizzo metodico-teorico in parola, che sarebbe irrispettoso della dignità non dar modo di far luogo a pratiche procreative assistite senza condizioni o limiti di sorta posti alla volontà dei soggetti interessati. Parimenti di frequente riscontro in letteratura (ma anche diffusamente circolante nei discorsi ricorrenti fra la gente) è l'idea che non sarebbe rispettoso della dignità il diniego di richiesta di sospensione di sostegni vitali, quali l'alimentazione e l'idratazione forzate,

somministrati a soggetti incapaci di provvedervi da soli che manifestino in atto ovvero abbiano manifestato, al tempo in cui erano in grado di farlo, una volontà in tal senso, persino nel caso che la volontà stessa, in realtà, non sia stata da essi espressamente enunciata e lo sia quindi, in vece e per conto dei soggetti stessi, da terzi (emblematicamente espressive di quest'indirizzo le vicende Welby ed Englaro, che hanno – come si sa – offerto lo spunto per un animato dibattito che ha coinvolto studiosi, operatori e pubblica opinione). Che poi, in congiunture siffatte, piuttosto che la dignità, sia in gioco la qualità della vita, è questione che i sostenitori della tesi ora succintamente riferita non si pongono o che abilmente eludono, così come non rispondono all'obiezione secondo cui la sofferenza, lungi dallo spegnere o mortificare la dignità, piuttosto la ravviva ed esalta, portando alla luce e rimarcando l'*humanitas* del soggetto, la sua caducità, la strutturale debolezza. La qual cosa – è superfluo dover qui nuovamente rimarcare – non solo non esclude ma anzi implica che si debba produrre ogni sforzo proteso allo scopo di alleviare le sofferenze e, fin dove possibile, porvi fine, nondimeno evitando che le cure si convertano in un gratuito, intollerabile, accanimento terapeutico.

Ora, che l'autodeterminazione sia, e resti, un valore fondamentale, fin dove possibile meritevole di appagamento, non si dubita; altro è però che, in nome della dignità, l'autodeterminazione stessa si spinga fino al punto di decidere le messa in atto di pratiche, omissive o commissive, idonee ad esser causa *diretta* ed *immediata* della fine della vita. Ciò che, in buona sostanza, equivarrebbe a riconoscere l'esistenza di un vero e proprio *diritto costituzionale al suicidio*, portando dunque a legittimare la stessa eutanasia attiva. Il suicidio, in realtà, è un *fatto*, dolorosissimo per chi lo compie come pure per chi resta, ma pur sempre un *fatto*, non già un *diritto soggettivo*, sì da porsi a fondamento di pretese indirizzate a terzi e volte allo spegnimento della vita propria o, addirittura, di quella altrui.

Si rileva così – ed è questa la seconda veduta – l'assurdità di rimettere sempre e comunque, per intero ed incondizionatamente, la definizione della dignità all'autodeterminazione del soggetto; e, invero, già il sol fatto che essa è menzionata nella Carta costituzionale (così come – si è veduto – in altre Carte) attesta che si possa (e debba) tentare di darne un'accezione slegata dalla volontà di ciascun individuo e,

per ciò stesso, in modo esasperato parcellizzata, un'accezione nella quale i componenti la collettività tutta si riconoscano ed identifichino, quale valore portante ed espressivo di quell'*idem sentire de re publica* che fa appunto dei singoli una *communitas*, avendo essi deciso di votarsi ad uno stesso destino collettivo, traendo forza e alimento dai valori che stanno a base dell'ordine repubblicano.

Ad una nozione afflitta da un *soggettivismo esasperato*, dunque, si contrappone una *nozione oggettiva*, la cui essenza nondimeno è tutta quanta da ricercare e cogliere nella sua stessa struttura costitutiva elementare. La tesi che per comodità si potrebbe chiamare "oggettiva", ad ogni buon conto, non esclude – come si è venuti dicendo – che alla volontà del soggetto si possa e debba – perlomeno a certe condizioni e fino ad un certo punto – dare il giusto rilievo; essa, però, non è appunto *tutto*, non può cioè vantare l'insana pretesa di valere *sempre*, in ogni umana vicenda, specie nelle più tragiche così come in quelle volte a far venire al mondo una nuova vita.

È interessante notare che coloro che si riconoscono nel primo indirizzo tendono perlopiù a considerare la dignità un bene della vita o – diciamo pure – un diritto al pari di altri, parimenti fondamentali, soggetto a bilanciamento e, per ciò stesso, all'eventuale esito di dover cedere il passo ad altro bene o diritto maggiormente meritevole di considerazione in una data esperienza giuridica, ferma la possibilità di presentarsi come preminente in altro caso (considerano la dignità soggetta a bilanciamento, tra gli altri, Luciani M., 1060 ss., e Monaco G., 45 ss., spec. 69 ss.; fanno ora il punto sulla questione Salazar C. e Baldini V., 2014). Di contro, chi si fa portatore del secondo indirizzo ha della dignità l'idea di un valore assoluto, kantianamente categorico, e perciò, come tale, non passibile di bilanciamento: secondo la felice immagine di un'autorevole dottrina (G. Silvestri, 2008), la dignità sarebbe piuttosto la "bilancia" su cui si dispongono i beni di volta in volta soggetti a bilanciamento, la stella polare che orienta l'operatore nelle ponderazioni che è dai casi della vita chiamato a far luogo (la naturale refrattarietà della dignità, quale valore "superconstituzionale", a soggiacere a bilanciamento trovasi già affermata in Ruggeri A. - Spadaro A., 343 ss.; la tesi è stata quindi ripresa, tra gli altri, da Drigo C., 239 ss., e, ora, Salazar C.).

Non si dà tuttavia, per vero, una sistemazione teorica di tipo meccanico, dal momento che anche autori che escludono la dignità dalle operazioni di bilanciamento

risultano infatti schierati dalla parte di chi vorrebbe comunque appieno salvaguardata la volontà del soggetto nelle vicende eticamente connotate, in specie in quelle di fine-vita (v., ad es., Spadaro A., 2008, spec. 240 ss., ma *passim*, e Id. 2009).

Si tratta, ovviamente, d'intendersi; ed è chiaro che, a seconda dell'idea di dignità che previamente si accolga, potrà trovare giustificazione questo o quel modo di ambientare e risolvere le questioni riguardanti i bilanciamenti tra i diritti fondamentali, tanto *inter se* quanto con altri beni o valori costituzionalmente protetti, e perciò la partecipazione della dignità ad essi ovvero la sua esclusione da questi.

Ora, se si accoglie in partenza la tesi secondo cui la dignità è, *in nuce*, ciò che attiene all'uomo in quanto uomo, che ne fa e contrassegna la essenza, la dignità mantenendosi e preservandosi o, di contro, smarrendosi a seconda che si mantenga o smarrisca la *humanitas* del soggetto, ebbene la conclusione è poi obbligata nel senso della sua naturale (e, per ciò stesso, positiva) refrattarietà ad essere assoggettata a ponderazioni secondo valore.

**3. Il rapporto che la dignità intrattiene col bene della vita, il suo essere a un tempo un diritto e un dovere fondamentale, il bisogno che ad essa sia comunque prestato rispetto, pur laddove il soggetto decida insensatamente di privarsene, in quanto valore "contestualizzato" e, allo stesso tempo, a vocazione universale.** – Dalla prospettiva ora adottata, può vedersi sotto la giusta luce e fino in fondo apprezzarsi il complesso rapporto che s'intrattiene, in talune tra le più salienti esperienze giuridicamente rilevanti, tra la dignità e la vita: un rapporto che è di mutuo soccorso ma con una speciale accentuazione proprio a beneficio della dignità, nel verso cioè che porta dal secondo al primo valore. Perché se è pur vero che la vita viene prima di ogni cosa e sta perciò a fondamento di tutto, nulla senza di essa essendo possibile, è parimenti vero che la dignità dà un senso alla vita e, *per ciò stesso*, la fonda, vi dà l'orientamento, ne accompagna e segna il quotidiano svolgimento, specie nelle sue più espressive e rilevanti manifestazioni (v., nuovamente, Ruggeri A., 2011); in un certo senso – per strano che possa per più versi sembrare –, la dignità parrebbe sopravvivere alla vita stessa, secondo quanto è testimoniato dalla facoltà riconosciuta ad un congiunto di persona offesa di esercitare la querela ovvero di darvi seguito pur dopo il

decesso della persona stessa (art. 597 c.p.), nonché dalla *pietas* dovuta ai defunti e dal rilievo ad essa giuridicamente assegnato dalla norma del codice penale che sanziona il vilipendio di cadavere (art. 410).

Ed è proprio da questa prospettiva che si ha conferma del carattere internamente composito della struttura della dignità che è, sì, un diritto fondamentale (anzi, il primo dei diritti fondamentali, dal quale tutti gli altri si tengono, alimentano, rigenerano e nel quale si specchiano e, a conti fatti, risolvono: cfr., tra le altre e di recente, Corte cost. n. 85 del 2013) ma che è pure, allo stesso tempo e proprio per ciò, anche un dovere fondamentale.

Per uno studio diversamente connotato rispetto a questo (comunque non giuridico o, se giuridico, non positivo bensì giusfilosofico o di altra natura ancora), l'affermazione ora fatta può invero essere, così come lo è, discussa; per uno studio però, quale quello ora svolto, che vuol essere di stretto diritto positivo (e di diritto costituzionale in ispecie), pochi dubbi dovrebbero aversi a riguardo del carattere obbligato della conclusione sopra raggiunta. Uomo “degnò” secondo Costituzione, infatti, è colui che costantemente s’ispira e fedelmente si conforma nel proprio agire quotidiano all’*etica pubblica repubblicana*, quale risultante dall’insieme dei valori fondamentali sui quali si regge l’ordinamento edificato dalla Costituzione stessa (cfr. al punto di vista ora sommariamente enunciato quello al riguardo manifestato da Resta G., 259 ss., e Rodotà S., spec. ai capp. VI e VII, ma *passim*). Degno è dunque colui che si riconosce in un modello di comunità politicamente organizzata in seno alla quale si vuol assicurare la fattiva partecipazione dei consociati – la massima possibile alle condizioni di contesto – all’apparato governante ed alle attività da questo poste in essere (valore democratico: art. 1); una comunità nella quale siano riconosciuti ed effettivamente salvaguardati i diritti inviolabili dell’uomo, come pure fatti valere i doveri inderogabili di solidarietà (art. 2); una comunità fatta d’individui eguali, *effettivamente* eguali, siccome messi in grado di realizzare la propria personalità e di vederla fino in fondo protetta (art. 3); una comunità, cioè, nella quale le differenze di qualsivoglia segno (colore della pelle, religione, lingua, sesso od orientamento sessuale, condizioni personali e sociali in genere, ecc.) non soltanto non si commutino in fattori di odiosa discriminazione ma, di contro, costituiscano una risorsa preziosa per la

crescita sia degli individui che della comunità stessa, concorrendo a quel “progresso materiale o spirituale della società”, di cui si fa menzione con specifico riguardo al lavoro in Costituzione (art. 4).

Per tutto questo ciascuno di noi ha il diritto ma anche il dovere di battersi, affinché il modello ideale sapientemente ed appassionatamente dipinto dal Costituente abbia modo – fin dove possibile, alle pur difficili e talora proibitive condizioni di contesto – di specchiarsi nei fatti.

Ci si avvede così che, per l’aspetto ora considerato, riguardata cioè in prospettiva deontica, la dignità finisce col fare tutt’uno col dovere di solidarietà (il quale, nella sua più genuina e sublime espressione, tende a convertirsi nella fraternità: spec. Pizzolato F. e Massa Pinto I.), per un verso, e, per un altro verso, con quello di fedeltà alla Repubblica ed alla sua legge fondamentale (a riguardo del quale, ora, Morelli A.). La solidarietà e la fedeltà sono, insomma, la dignità *in action*, nel suo farsi valere in alcune delle sue più salienti espressioni. Si è degni perché è l’effettivo adempimento dei doveri in parola a farci sentire ed essere tali e perché la dignità rimarrebbe priva di senso qualora non dovesse tradursi in essi, i quali poi, a loro volta e per la loro parte, concorrono a rigenerare la dignità, a servirla e, servendola, a dare un senso a se stessi.

Si ha così modo di cogliere ed apprezzare l’essenza della dignità, il suo irripetibile modo di essere, ciò che la distingue rispetto ad ogni altro diritto fondamentale. Nei diritti in genere, infatti, la doverosità del comportamento gravante sui terzi e la collettività tutta, nel senso appunto del loro rispetto, fa da specchio alla pretesa vantata dai titolari dei diritti stessi e protetta dall’ordinamento – come si è veduto – fintantoché la “logica” del caso, coi bilanciamenti da esso sollecitati a formarsi, lo consenta. Nella dignità, però, non è così. Quando pure il soggetto la svenda e rinunzi a farla valere, se ne privi cioè volontariamente (ed illecitamente), ugualmente integro ed indisponibile rimane il dovere da parte di tutti di prestarvi rispetto, nella identica misura in cui ciò si ha nei riguardi di colui che la dignità stessa la serve e fa valere come si deve. È stato mirabilmente affermato (Glendon M.A., 98) che, da un punto di vista cristiano, “i diritti umani sono fondati sul dovere di ciascuno di portare a compimento la propria dignità, che a sua volta obbliga a rispettare la ‘donata’ scintilla di dignità presente negli altri, qualunque cosa costoro ne abbiano fatto”. D’altro canto, i diritti umani – è stato

incisivamente fatto notare (Angiolini V., 6) – “per essere tali, debbono fare a meno del distinguo tra ‘noi’ e ‘loro’”. Come ci ha, poi, ancora non molto tempo addietro, rammentato Zanichelli M., 529, la dignità, a conti fatti, si identifica in “ciò che a nessun uomo deve essere negato, e ciò che a nessun uomo può essere inflitto”; e ciò, proprio per il fatto che l’individuo mortificato nella propria dignità viene, a conti fatti, a soffrire una “negazione della sua stessa umanità” (così, Silvestri G., 2008). La dignità infatti – ha, ancora di recente, ribadito quest’ultima dottrina, in Ventura L. (cur.), § 2 – “non deve essere ‘meritata’ dal singolo individuo e non può mai essere perduta” (similmente, già, Fernández Segado F., spec. § 2.2, a cui opinione “il diritto fondamentale per l’uomo, base e condizione di tutti gli altri, è il diritto ad essere riconosciuto sempre come persona umana”, e, ora, Domingo R., 154).

È opportuno chiedersi a cosa si debba questo singolare modo di essere della dignità. E la risposta – come si è tentato altrove di mostrare (Ruggeri A., 2013 e, ora, Conti R., parte I) – è presto data, sol che si pensi che la dignità è, sì, come si è veduto, un valore “contestualizzato”, che riceve dal singolo diritto positivo (per ciò che qui più importa, dalla Carta costituzionale italiana, nel suo fare “sistema” con le Carte dei diritti rese efficaci in ambito interno) una sua propria qualificazione e complessiva connotazione, ma è pure un valore che possiede e costantemente esprime nel vivo dell’esperienza una irrefrenabile, formidabile vocazione alla propria “universalizzazione”. In essa, insomma, convivono una nozione storicamente condizionata e positivamente determinata con un “nucleo duro” autenticamente universale, che fa sì che ogni uomo, proprio perché tale, debba essere sempre trattato appunto come uomo, un essere irripetibile ed una risorsa imperdibile perché preziosa per la collettività in cui vive ed opera e per l’intera umanità (si tenta, in tal modo, di conciliare e reciprocamente integrare le dottrine filosofiche della “prestazione” e della “dotazione”, l’una rinvenendo il fondamento della dignità nell’agire dell’uomo e l’altra in ciò che esso è in sé e per sé: sul punto, Viola F.). Emblematicamente espressiva di questa duplice natura e vocazione della dignità, per un verso legata al contesto positivo in cui vuol farsi valere e, per un altro, naturalmente portata a proiettarsi oltre di esso ed a diffondersi per ogni dove, è quella giurisprudenza, specie europea, cui si è fatto richiamo, che, da un canto, si rimette a ciascun ordinamento nazionale (e al margine di apprezzamento

ad esso riconosciuto) per ciò che concerne il rilievo da dare a certi beni o interessi meritevoli di protezione (come a riguardo dell'aspirazione al matrimonio nutrita da persone dello stesso sesso o della procreazione eterologa o di altro ancora) e, da un altro canto, in modo fermo pretende assoluto rispetto per la dignità, specie laddove è calpestata da trattamenti disumani e degradanti. Anche il più feroce e sanguinario dei delinquenti ha infatti il diritto – voglia o no avvalersene – ad essere trattato con umanità, ad essere appunto rispettato nella sua dignità. Il diritto-dovere alla salvaguardia della dignità potrebbe dunque, per un uso dissennato fattone da colui che lo detiene, essere spento ma accesa rimarrebbe pur sempre la fiamma del dovere gravante sugli individui e l'intera collettività di osservarlo scrupolosamente affinché la luce della dignità torni ad illuminare i passi di colui che avrebbe voluto (o vorrebbe) farne a meno, riflettendosi quindi a beneficio di tutti.

**Bibliografia essenziale** - AGOSTA S., *Bioetica e Costituzione*, I, *Le scelte esistenziali di inizio-vita*, e II, *Le scelte esistenziali di fine-vita*, Giuffrè, Milano 2012; ANGIOLINI V., *Diritti umani. Sette lezioni*, Giappichelli, Torino 2012; BALDINI V., *Sussidiarietà e valore personalista nello Stato costituzionale di diritto*, in BALDINI V. (cur.), *Sussidiarietà e diritti*, Satura, Napoli 2007; ID., *La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 2/2013; ID., *Die Konkretisierung der Menschenwürde in Deutschland und Italien: ein Vergleich*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), Focus Human Rights, 1/2014; CASONATO C., *Introduzione al biodiritto*<sup>3</sup>, Giappichelli, Torino 2012; CASSESE A., *I diritti umani oggi*<sup>3</sup>, Laterza, Roma-Bari 2012; CONTI R., *I giudici e il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice di merito, della Cassazione e delle Corti europee*, Aracne, Roma 2014; CORLEONE F. - PUGIOTTO A. (curr.), *Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere*, Ediesse, Roma 2012; IDD. (curr.), *Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa*, Ediesse, Roma 2013; COSTANZO P., *Il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali*, in COSTANZO P. - MEZZETTI L. - RUGGERI A., *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*<sup>3</sup>, Giappichelli, Torino 2010; DI CIOMMO M., *Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee*, Passigli, Firenze 2010; DOMINGO R., *Dignità umana senza Dio?*, in CARTABIA M. - SIMONCINI A.

(curr.), *La legge di Re Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI*, BUR Rizzoli, Milano 2013; DRIGO C., *La dignità umana quale valore (super)costituzionale*, in MEZZETTI L. (cur.), *Principi costituzionali*, Giappichelli, Torino 2011; FERNÁNDEZ SEGADO F., *La dignità della persona come valore supremo dell'ordinamento giuridico spagnolo e come fonte di tutti i diritti*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); FORTI G., *Dignità umana e persone soggette all'esecuzione penale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2/2013, 237 ss.; GLENDON M.A., *Il fondamento dei diritti umani: il lavoro incompiuto*, ora in CAROZZA P.G. - CARTABIA M. (curr.), *Tradizioni in subbuglio*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007; LUCIANI M., *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in BRUNELLI G. - PUGIOTTO A. - VERONESI P. (curr.), *Scritti in onore di L. Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, III, *Dei diritti e dell'eguaglianza*, Jovene, Napoli 2009; MASSA PINTO I., *Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: 'come se' fossimo fratelli*, Jovene, Napoli 2011; MEZZETTI L., *Una nuova storia dei diritti umani*, in MEZZETTI L., *Uman Rights*, Bononia University Press, Bologna 2010; MONACO G., *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Politica del diritto*, 1/2011, 45 ss.; MORELLI A., *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 2013; MOUNIER E., *Rivoluzione personalista e comunitaria*, Ed. Comunità, Milano 1955; NARDOCCI C., *Il principio rieducativo della pena e la dignità del detenuto: prime risposte tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Riflessioni a margine di Corte cost. n. 279 del 2013*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 1/2014; OEHLING DE LOS REYES A., *La dignidad de la persona. Evolución histórico-filosófica, concepto, recepción constitucional y relación con los valores y derechos fundamentales*, Dykinson, Madrid 2010; PICIOCCHI C., *La dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana*, Cedam, Padova 2013; PIROZZOLI A., *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, ESI, Napoli 2012; PIZZOLATO F., *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma 2012; POLITI F., *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, Giappichelli, Torino 2011; PUGIOTTO A., *Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c'è*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 17 febbraio 2014; RESTA G., *La dignità*, in RODOTÀ S. - ZATTI P. (curr.), *Trattato di biodiritto*, I, *Ambito e fonti del biodiritto*, Giuffrè, Milano 2010; RIDOLA P., *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Giappichelli, Torino 2010, 77 ss.; RODOTÀ S., *Il diritto di avere*

*diritti*, Laterza, Roma-Bari 2013; RUOTOLO M., *Dignità e carcere*, Editoriale Scientifica, Napoli 2011; ID., *Appunti sulla dignità umana*, in ID., *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà*, Editoriale Scientifica, Napoli 2012; RUGGERI A., *Dignità versus vita?*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 1/2011; ID., *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 17/2013, nonché in VENTURA L. (cur.), *Principi costituzionali*, in corso di stampa; RUGGERI A. - SPADARO A., *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Politica del diritto*, 1991, 343 ss.; SALAZAR C., *I principi in materia di libertà*, in VENTURA L. (cur.), *Principi costituzionali*, cit.; SILVESTRI G., *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), 14 marzo 2008; ID., *I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale italiana: bilanciamenti, conflitti e integrazioni delle tutele*, in VENTURA L. (cur.), *Principi costituzionali*, cit.; SPADARO A., *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale (sulle radici "religiose" dello Stato "laico)*, Giappichelli, Torino 2008; ID., *Può il Presidente della Repubblica rifiutarsi di emanare un decreto-legge? Le "ragioni" di Napolitano*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 10 febbraio 2009; TRUCCO L., *Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell'Unione europea. Un'analisi delle strategie argomentative e delle tecniche decisorie a Lussemburgo*, Giappichelli, Torino 2013; VIOLA F., *Dignità umana*, in *Enciclopedia Filosofica*, Bompiani, Milano 2006, 2863 ss.; ZANICHELLI M., *Il significato dei diritti fondamentali*, in CARTABIA M. (cur.), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Il Mulino, Bologna 2007.